



**PROGETTO POLITICO - ECONOMICO
PER LA COMPETITIVITA' E LA
MODERNIZZAZIONE DELLE IMPRESE
AGRICOLE ITALIANE**

Allegato normativo

2010

FUTURO FERTILE
ENCLUBO FEEBLITE

Premessa

L'obiettivo di sostenere e promuovere una evoluzione positiva dell'agricoltura italiana e, con essa, una riorganizzazione dell'intero sistema agroindustriale, non può prescindere da una profonda rivisitazione della normativa nazionale di riferimento.

La stessa oggi appare fortemente condizionata da sovrapposizioni datate (che non tengono conto della necessità di disciplinare nuove attività e nuove opportunità) e conservatrice rispetto alle normative di Paesi direttamente concorrenti.

Quanto più l'impresa chiede normative di supporto e orientamento snelle ed inequivoche, tanto più, nel tempo, si sono aggrovigliate disposizioni distorsive, incoerenti ed antistoriche.

Al riguardo a nulla è valsa, in termini di semplificazione e chiarezza, la delega al Governo per il riordino della normativa vigente.

Nel rispetto dell'attuale ordinamento tripartito (Norma comunitaria, nazionale, regionale), si ritiene dunque di dover fornire un contributo aderente alle esigenze del mondo produttivo, ponendosi il settore primario come strategico e centrale nell'economia del Paese.

Pertanto, si avverte la necessità di proporre all'attenzione delle Istituzioni e del legislatore una ipotesi di nuovo quadro normativo generale orientato alle esigenze di una moderna agricoltura.

Si tratta di un disegno organico, composto da diverse articolazioni legislative tutte però legate e finalizzate a comporre un "unicum" progettuale idoneo a produrre quella normativa "di contesto" indispensabile per la riorganizzazione del settore e per sostenere l'evoluzione competitiva del sistema agro industriale nazionale.

Le proposte che seguono, se attuate, concorrerebbero a garantire un tessuto legislativo a reale supporto delle attività di impresa raccogliendo precise e puntuali istanze provenienti dagli agricoltori e traducendo le stesse istanze in disposizioni di legge.

Le proposte hanno valenza di prospettiva: non si limitano a tamponare le carenze della legislazione vigente ma creano le condizioni per futuri positivi adattamenti del quadro normativo ad una realtà produttiva dinamica in continua evoluzione.

Le indicazioni che seguono tengono tassativamente conto delle competenze istituzionali e non invadono ambiti normativi di altri ordinamenti. Inoltre si muovono in direzione di una sostanziale neutralità di spesa per non incorrere in facili censure dell'Amministrazione finanziaria.

Le poche norme soggette a copertura presentano una proporzione costi-benefici tale da rendere evidente la positività dell'onere relativo in termini di maggiori ritorni produttivi e competitivi non solo per il settore ma per l'intera economia.

In particolare, si accentua l'attenzione su alcune delle grandi tessere che compongono il mosaico ordinamentale: riordino fondiario, lavoro e previdenza, organizzazione economica, ambiente e agroenergie, semplificazione.

Quanto sopra non esclude l'individuazione di ulteriori proposte alle quali dovrà aggiungersi una approfondita riflessione sulla opportunità e possibilità di sopprimere tutte quelle disposizioni di cui, nel tempo, si è verificata l'impossibilità applicativa e che sono periodicamente oggetto di proroga-termini.

Una nuova normativa di ampio respiro potrà anche limitare il succedersi di decreti-legge "sovraccarichi ed eterogenei" che producono forti distorsioni negli equilibri istituzionali finendo per gravare negativamente sul livello qualitativo dell'attività legislativa e sulla incisività delle disposizioni.

Un'ultima considerazione attiene alla facilità di "gestione" della gran parte delle proposte che, non toccando interessi particolari, si muovono nell'intento di offrire a Governo e Parlamento temi di agevole dibattito.

In proposito non sono pochi gli argomenti di cui le Camere potrebbero occuparsi con rapidità ed efficacia, temi peraltro già evidenziati in numerose audizioni promosse dalle Commissioni competenti.

Questo contributo, articolato con intento costruttivo, getta anche le basi per riprendere e rafforzare un metodo collaborativo che veda le Rappresentanze portatrici di interessi legittimi quali reali e concreti interpreti verso il decisore pubblico delle istanze settoriali del corpo sociale.

In tale contesto le "61 proposte per l'agricoltura italiana" si pongono anche come strumento di attiva partecipazione istituzionale, ripristinando quel clima di collaborazione e di dialogo che è precondizione per la stabilità e lo sviluppo dell'economia del Paese.

Indice

RIORDINO FONDIARIO	p. 9
1. Razionalizzazione della normativa sulle agevolazioni tributarie per le società agricole	p. 10
2. Ridefinizione del requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole per le società agricole	p. 16
3. Incentivi alle imprese agricole per l'acquisto di mezzi tecnici	p. 17
4. Imprenditore agricolo professionale e prelazione	p. 18
5. Affitto di azienda	p. 24
6. Cessione di beni agricoli da parte dello Stato e di enti pubblici	p. 25
LAVORO E PREVIDENZA	p. 28
7. Blocco dell'allineamento delle aliquote	p. 29
8. Stabilizzazione delle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate e riordino aliquote ordinarie	p. 31
9. Oscillazione del contributo antinfortunistico	p. 34
10. Riduzione del cuneo fiscale	p. 36
ORGANIZZAZIONE ECONOMICA	p. 38
11. Da "Organizzazioni di Produttori" ad "Organizzazioni di Prodotto"	p. 39
AMBIENTE	p. 68
12. Rappresentanza degli agricoltori negli enti parco	p. 69
13. Prodotti fitosanitari	p. 71

ENERGIA p. 73

- 14.** Estensione dell'attuale sistema di incentivazione della produzione elettrica da biomasse e biogas agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole, o gestiti in connessione con aziende agricole, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008 p. 74
- 15.** Estensione dell'attività' connessa al mini idroelettrico ed al mini eolico ed alle biomasse agroindustriali p. 75
- 16.** Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovoltaici p. 76

ASSICURAZIONI p. 78

- 17.** Strumenti di difesa del reddito agricolo e gestione del rischio p. 79

GIOVANI AGRICOLTORI p. 83

- 18.** Prelazione di più confinanti p. 84
- 19.** Agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori p. 86
- 20.** Registrazione dei contratti di affitto conclusi dai giovani agricoltori p. 88
- 21.** Credito di imposta per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura p. 89
- 22.** Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici p. 90
- 23.** Agevolazioni contributive per datori di lavoro agricolo under 40 p. 93
- 24.** Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura p. 94

SETTORI PRODUTTIVI	p. 95
25. Modifica del D.M. n. 8077 del 10 novembre 2009 recante “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva”	p. 96
26. Disposizioni in materia di acquacoltura	p. 115
QUESTIONI ORIZZONTALI	p. 118
27. Consiglio dell’Agricoltura Italiana	p. 119
28. Coordinamento attività di vigilanza	p. 121
29. Revisione della normativa sulla riproduzione animale	p. 123
30. Rappresentanza del settore agricolo	p. 135
31. Gestione del sistema informativo agricolo	p. 136
SEMPLIFICAZIONE	p. 138
a) Lavoro	p. 139
32. Assunzione di gruppo	p. 140
33. Comunicazione di assunzione plurima	p. 142
34. Nulla osta al lavoro per extracomunitari	p. 144
35. Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato	p. 146
36. Valutazione dei rischi e procedure standardizzate	p. 148
37. Primo soccorso	p. 150
38. Prevenzione incendi	p. 151
b) Ambiente	p. 152
39. Impianti di essiccazione ubicati nelle aziende agricole	p. 153

40. Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano	p. 154
41. Procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale	p. 155
42. Procedura di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in caso di modifica dell’impianto	p. 156
43. Autorizzazione alle emissioni atmosferiche per gli allevamenti	p. 157
44. Attuazione graduale del SISTRI nelle aziende agricole	p. 159
c) Energia da fonti rinnovabili	p. 160
45. Assoggettamento per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico alimentati da fonti rinnovabili alla disciplina sulla denuncia di inizio attività	p. 161
46. Modalità di rilascio dei certificati verdi	p. 163
47. Revisione triennale degli incentivi alle biomasse	p. 164
48. Messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente in caso di dismissione dell’impianto	p. 165
49. Servizio di scambio sul posto in materia di energia	p. 167
50. Estensione della disciplina delle biomasse combustibili	p. 168
d) Sicurezza alimentare	p. 169
51. Semplificazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) per le imprese del settore alimentare	p. 170
52. Semplificazione per le aziende agricole che dispongono di sistemi certificati della qualità	p. 171

53. Semplificazione per le aziende agricole delle procedure di certificazione dei prodotti dop-igp biologici	p. 172
e) Settori produttivi	p. 173
54. Semplificazione nel settore zootecnico	p. 174
f) Aiuti comunitari	p. 181
55. Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari	p. 182
g) Conferenza di servizi	p. 186
56. Semplificazione dell'azione amministrativa	p. 187
h) Fisco	p. 189
57. Semplificazione degli adempimenti in materia di IVA	p. 190
i) Disposizioni orizzontali	p. 191
58. Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti di imposta	p. 192
59. Autorizzazione alla circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali	p. 193
60. Deroga all'obbligo di rispetto dei tempi di guida e riposo	p. 194
61. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa	p. 195

RIORDINO FONDIARIO

1. RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LE SOCIETÀ AGRICOLE

Motivazioni

Con riferimento alle norme che regolano la concessione ed il mantenimento delle agevolazioni tributarie (ad esempio: trasferimenti dei terreni nell'ambito della piccola proprietà coltivatrice e del compendio unico) e dell'ICI, si propongono alcune modifiche dirette ad agevolare l'attività delle società agricole. Lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, infatti, costituisce uno degli obiettivi della legge di delega n. 38 del 2003 (art. 1, c. 2, lett. d) e nel d.lgs. 228/01 non trova ancora una risposta adeguata alle esigenze del settore. In particolare, si propone di modificare l'articolo 11 del d.lgs. n. 228 del 2001 sull'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, estendendo detta attenuazione al conferimento del fondo in società agricole IAP. Inoltre, con riferimento al compendio unico (art. 5-bis del d.lgs. 228/01) si intende mantenere le agevolazioni fiscali anche in caso di conferimento a società formate da coltivatori diretti o IAP. Si propone, poi, di equiparare le società agricole qualificate IAP ai coltivatori diretti e agli IAP ai fini dell'applicazione dell'ICI. Con riferimento all'esercizio delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, le società di persone e a responsabilità limitata, anche a scopo consortile, vengono considerate IAP, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 concernenti l'imprenditore agricolo professionale. Infine, le società agricole che esercitino l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, vengono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della L. 724 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Norma in vigore	Norma proposta
Decreto legislativo n. 228/2001 art. 11, comma 3	Decreto legislativo n. 228/2001 art. 11, comma 3
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento	3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni o conferisca il fondo o conceda il

<p>dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.</p> <p>...omissis.....</p>	<p>godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, o di una società agricola, qualificata imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, formata dai soci titolari dei benefici di cui ai commi 1 e 2 che rappresentano la maggioranza del capitale sociale .</p>
<p>Decreto legislativo n. 228/2001 art. 5 – bis, c. 2</p> <p>2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.</p>	<p>Decreto legislativo n. 228/2001 art. 5 – bis, c. 2</p> <p>2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, per un periodo di almeno cinque anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>3-bis. Le agevolazioni fiscali relative alla costituzione del compendio unico permangono anche nel caso in cui i terreni vengano conferiti o concessi in godimento in una società formata unicamente dai soggetti titolari dei benefici di cui al comma 2.</p>

	<p>3-ter. Non incorre nella decadenza dei benefici il titolare del compendio unico che, durante il vincolo quinquennale, alieni i terreni facenti parte del compendio o conceda in godimento gli stessi a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado che esercitano l'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi applicabili anche al compendio unico.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 504/92 art. 9, c. 1</p> <p>1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:... (omissis).</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 504/92 art. 9, c. 1</p> <p>I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, o da società agricole, qualificate imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni: ...(omissis).</p>
<p style="text-align: center;">Legge n. 296 del 27/12/2006 Art. 1, comma 1094</p> <p>Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del</p>	<p style="text-align: center;">Legge n. 296 del 27/12/2006 Art. 1, comma 1094</p> <p>Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, anche a scopo consortile, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la</p>

<p>reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.</p>	<p>determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.</p> <p>1094-bis Le società di cui al comma 1094 sono considerate imprenditore agricolo professionale purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, c. 3. lettere a) e c) del decreto legislativo n. 99 del 2004.</p>
<p style="text-align: center;">Legge n. 724/1994 Art. 30, c. 1</p> <p>Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:</p> <p>a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;</p> <p>b) il 6 per cento al valore delle</p>	<p style="text-align: center;">Legge n. 724/1994 Art. 30, c. 1</p> <p style="text-align: center;">Idem</p>

<p>immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per cento;</p> <p>c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 	<p style="text-align: center;">idem</p>
---	---

<p>per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.</p>	<p>6-septies) alle società agricole, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29/03/2004 n. 99, che esercitano l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, a norma dell'art. 1, c. 1093, della legge n. 296 del 27/12/2006.</p>
--	--

2. RIDEFINIZIONE DEL REQUISITO DELL'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE PER LE SOCIETÀ AGRICOLE

Motivazioni

Gli articoli 1, c. 3, e 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, nel definire la figura della società agricola professionale, richiedono, quale requisito, la previsione, nell'oggetto sociale, dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Per evitare contenziosi di varia natura, anche con la Pubblica Amministrazione, risulta opportuno definire in modo più preciso il riferimento dell'esercizio esclusivo stabilendo la piena compatibilità fra tale esercizio e quello del compimento di atti, da parte delle stesse società, che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale. Le imprese, spesso, si limitano all'utilizzazione di alcuni beni o cespiti appartenenti al patrimonio sociale, che, anche se produttivi, vengono sfruttati a titolo di godimento e non in modo imprenditoriale: questi atti, non funzionali ad integrare l'attività di impresa perché non professionalmente realizzati, non possono snaturare, ovvero sviare l'attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società. Si propone, pertanto, una modifica dell'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 con le precisazioni di cui sopra.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 99/2004, art. 2</p> <p>1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 99/2004, art. 2</p> <p>1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.</p>

3. INCENTIVI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER L'ACQUISTO DI MEZZI TECNICI

Motivazioni

I provvedimenti riguardanti gli incentivi fiscali per gli investimenti (si veda, ad es., l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 – legge n. 102 del 2009) presuppongono la tassazione in base al reddito d'impresa dei soggetti che li realizzano. Sulla base della vigente legislazione, pertanto, la grande maggioranza delle imprese agricole che determinano il reddito in base alle tariffe del reddito agrario vengono escluse da tali interventi di sostegno agli investimenti aziendali. Si ricorda che il reddito agrario rappresenta la misura della determinazione del reddito dell'impresa agricola ritenuta congrua dal legislatore per le caratteristiche che riguardano il settore agricolo (forte variabilità ed incertezza dei redditi per eventi climatici, macroeconomici, ambientali). In considerazione delle esposte caratteristiche, si propone una norma di sistema che possa supportare gli imprenditori agricoli che intendono investire in mezzi tecnici aziendali, attraverso la concessione di un credito d'imposta la cui misura è parametrata al risparmio d'imposta medio IRES/IRPEF che si conseguirebbe in un contesto di determinazione analitica del reddito d'impresa. Le modalità tecniche di attuazione sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Norma in vigore	Norma proposta
...omissis.....	<p>1. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici aziendali, le cui modalità tecniche di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>

4. IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE E PRELAZIONE

Motivazioni

La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) comprende anche le società e comporta l'applicazione delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per il coltivatore diretto (articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004). Si realizza, anche sotto tale profilo, una equiparazione fra le due figure professionali.

Detta equiparazione interviene dopo numerose modifiche legislative che, negli ultimi decenni, hanno equiparato, a vari fini, le figure imprenditoriali di coltivatore diretto e di IAP (l. n. 203 del 1982 in tema di affitto; art. 40 D.P.R. n. 327 del 2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Alla luce di tale evoluzione, appare irragionevole che il diritto di prelazione agraria continui ad essere riferita al solo coltivatore diretto e non anche allo IAP, in quanto la sua finalità è quella di ricondurre in capo allo stesso soggetto che gestisce l'azienda anche la sua proprietà ovvero di accorpare terreni confinanti per il migliore e più razionale sfruttamento delle superfici. E' evidente infatti che le finalità economico - sociali dell'istituto della prelazione, possono ritenersi egualmente sussistenti per le imprese condotte dall'imprenditore agricolo professionale.

La proposta tende dunque a tutelare in senso generale l'impresa al di là della qualificazione soggettiva del suo titolare ed a rafforzare le unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="311 1541 703 1574">Legge n. 590/1965, art. 8, c. 1</p> <p data-bbox="231 1615 786 2013">1. In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il</p>	<p data-bbox="888 1541 1281 1574">Legge n. 590/1965, art. 8, c. 1</p> <p data-bbox="809 1615 1364 2013">1. In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti o ad imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni,</p>

<p>caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.</p> <p>...omissis....</p> <p>4. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni</p> <p>...omissis...</p> <p>7. Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a</p>	<p>non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia</p> <p>1-bis. Nel caso di imprenditore agricolo professionale la condizione di cui al comma 1 si considera rispettata ove il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà, realizzi le esigenze di migliore ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione o rafforzamento di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, da accertarsi a cura della Regione.</p> <p>4. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore o all'imprenditore agricolo professionale la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore o l'imprenditore agricolo professionale deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni</p> <p>7. Se il coltivatore o l'imprenditore agricolo professionale che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art.1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che</p>
---	--

<p>conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge</p> <p>...omissis.....</p> <p>9. Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'aveente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.</p> <p>...omissis...</p> <p>12. Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore</p>	<p>non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge</p> <p>9. Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie; nel caso di imprenditore agricolo professionale la superficie del fondo deve realizzare le esigenze di migliore ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione o rafforzamento di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, da accertarsi a cura della Regione. Si considera rinunciatario l'aveente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.</p> <p>12. Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, i coeredi del venditore.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Legge n. 817/71, art. 7</p> <p>Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:</p> <p>1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;</p> <p>2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.</p> <p>Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi</p>	<p style="text-align: center;">Legge n. 817/71, art. 7</p> <p>Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:</p> <p>1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;</p> <p>2) al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale, proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.</p> <p>Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi</p>
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 99/2004, art. 8</p> <p>1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.</p> <p>...omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 99/2004, art. 8</p> <p>1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, ai sensi del citato art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.</p>

<p style="text-align: center;">Legge n. 265/1976</p> <p>Articolo Unico</p> <p>...omissis.....</p>	<p style="text-align: center;">Legge n. 265/1976</p> <p>Dopo il primo comma è inserito il seguente:</p> <p>1-bis. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 e successive modificazioni, spetta altresì all'imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che conduca da almeno due anni il terreno e che attraverso l'acquisizione in proprietà del bene realizzi le esigenze di migliore ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione o rafforzamento di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, da accertarsi a cura della Regione.</p>
<p style="text-align: center;">Legge n. 11/1971, art. 22</p> <p>1. Le norme della <i>L. 12 giugno 1962, n. 567</i> , e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.</p> <p>...omissis...</p> <p>3. Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a</p>	<p style="text-align: center;">Legge n. 11/1971, art. 22</p> <p>1. Le norme della <i>L. 12 giugno 1962, n. 567</i> , e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra, coltivatori diretti, singoli od associati o imprenditori agricoli professionali, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.</p> <p>...omissis...</p> <p>3. Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati o agli imprenditori agricoli professionali insediati su fondi contigui al bene oggetto</p>

<p>fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati.</p>	<p>della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati.</p>
--	---

5. AFFITTO DI AZIENDA

Motivazioni

L'ampia diffusione del contratto d'affitto d'azienda agricola, conferma l'affermazione, nei rapporti economici, di un istituto utile per una migliore organizzazione produttiva dell'attività dell'imprenditore agricolo.

A tale processo non corrisponde una chiarezza legislativa in ordine alla effettiva portata e delimitazione dell'"azienda agricola", in presenza di disposizioni concernenti da un lato l'affitto di fondo rustico (L. n. 203 del 1982) e dall'altro l'azienda genericamente considerata negli articoli 2555 e seguenti del codice civile.

In tale contesto la proposta ha lo scopo di attribuire carattere distintivo all'azienda agricola, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività d'impresa, differenziandola dal mero fondo rustico.

Si propone, pertanto, nell'ambito della L. 203/82 di prevedere, per l'affitto di azienda agricola, l'applicazione degli articoli 2555 e 2562 del codice civile concernenti l'affitto di azienda.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="347 1285 667 1319">Legge n. 203/82, art. 27</p> <p data-bbox="233 1391 389 1417">...omissis...</p>	<p data-bbox="928 1285 1248 1319">Legge n. 203/82, art. 27</p> <p data-bbox="810 1368 1364 1435">Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p data-bbox="810 1469 1364 1637">2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, ai contratti di affitto di azienda agricola, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2555 e 2562 del codice civile.</p>

6. CESSIONE DI BENI AGRICOLI DA PARTE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI

Motivazioni

L'ampliamento delle dimensioni aziendali costituisce uno dei principali strumenti per far accrescere la competitività del sistema agricolo nazionale. A tal fine può essere utilizzata la disponibilità di fondi rustici da parte dello Stato nonché di enti pubblici nazionali e regionali. La legislazione vigente già prevede la possibilità di concedere in locazione beni agricoli a favore di giovani agricoltori (articolo 4-*quinquies* della legge n. 102 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009). La proposta tende ad ampliare la portata di tale norma, peraltro non ancora attuata, nonostante siano decorsi i termini originariamente previsti.

In particolare si propone: la possibilità non solo di cedere in affitto ma anche di alienare in via definitiva i beni agricoli in questione mediante trattativa privata a seguito di invito pubblico; il coinvolgimento delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nella fase di individuazione e di cessione dei beni stessi; l'estensione della categoria dei potenziali cessionari dai soli "giovani agricoltori" a tutti gli imprenditori agricoli; l'applicazione ai casi di alienazione di beni agricoli delle agevolazioni di imposta già applicabili sino alla fine del 2010 alle cessioni di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (agevolazioni "piccola proprietà contadina").

Le modalità per la cessione dei beni individuati sono quelle già utilizzate dall'Agenzia del Demanio (cessione diretta tramite trattativa privata a seguito di invito pubblico di cui sia data adeguata pubblicità).

Norma in vigore	Norma proposta
Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"	Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"

<p style="text-align: center;"><i>Art. 4-quinquies</i> Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 4-quinquies</i> Cessione di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici</p>
<p>1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.</p> <p>2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p>	<p>1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola , che possono essere ceduti ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.</p> <p>2. L'Agenzia del demanio aliena direttamente, tramite trattativa privata, al prezzo più alto o cede in affitto i beni di cui al comma 1, esclusivamente a favore di imprenditori agricoli. L'alienazione dei beni di cui al comma 1 avviene a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale viene data adeguata pubblicità anche tramite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.</p> <p>3. Gli atti di alienazione di cui al comma 2 sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.</p> <p>4. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p>

<p>4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.</p> <p>5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente art., previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.</p>	<p>5. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.</p> <p>6. Gli enti pubblici statali possono alienare o cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante.</p>
---	---

LAVORO E PREVIDENZA

7. BLOCCO DELL'ALLINEAMENTO DELLE ALIQUOTE

Motivazioni

Con la presente proposta si intende abrogare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 146 del 1997, di riforma della previdenza agricola, che prevedono la graduale elevazione delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che occupano operai. L'aumento è previsto nella misura di 0,20 punti percentuali all'anno (elevati a 0,60 punti per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale) sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista per gli altri settori produttivi. La misura che si propone è indispensabile per evitare che le aliquote contributive complessivamente applicate ai datori di lavoro agricolo, già particolarmente sostenute, divengano addirittura superiori a quelle applicate ai datori di lavoro degli altri settori produttivi. La stabilizzazione delle aliquote è inoltre indispensabile per non accentuare ulteriormente il già rilevante divario che esiste rispetto a quelle in vigore per il settore agricolo negli altri Paesi dell'Unione Europea. Si affida, pertanto, al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale il compito di realizzare una comparazione internazionale del costo degli oneri sociali in agricoltura.

La misura descritta comporta minori entrate nel bilancio per la casse dello Stato valutabile in 6 milioni e 500 mila euro l'anno. Per determinare il costo si è tenuto conto di una retribuzione imponibile complessiva annua pari a 5 miliardi di euro, di cui 4 miliardi e mezzo riferibili alle imprese agricole tradizionali e mezzo miliardo a quelle con processi produttivi di tipo industriale. Su questa sono state calcolate, rispettivamente, le aliquote di (mancato) incremento dello 0,20 e dello 0,60 per cento adeguatamente ponderate sulla base delle agevolazioni per zone svantaggiate e particolarmente svantaggiate, con conseguente riduzione della prima allo 0,126 per cento e della seconda allo 0,38 per cento.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="316 389 719 465">Decreto legislativo n. 149/1997 art.3, c. 1-2</p> <p data-bbox="240 510 730 539">3. Disposizioni in materia contributiva</p> <p data-bbox="240 580 794 1084">1. A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.</p> <p data-bbox="240 1124 794 1487">2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1°luglio 1997.</p>	<p data-bbox="890 389 1294 465">Decreto legislativo n. 149/1997 art.3, c. 1-2</p> <p data-bbox="820 580 1369 719">1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 sono abrogati.</p> <p data-bbox="820 786 1369 1111">2. La rilevazione, per la gestione agricola, delle aliquote contributive in vigore in ciascun Paese dell'Unione Europea e del relativo costo medio della giornata lavorativa per le imprese è demandata al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p>

8. STABILIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE E RIORDINO ALIQUOTE ORDINARIE

Motivazioni

L'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2006 ha incrementato le riduzioni contributive per i datori di lavoro agricolo che operano in zone montane e svantaggiate, rispettivamente, dal 70 al 75 per cento (zone montane) e dal 40 al 68 per cento (zone svantaggiate). Gli effetti di tale previsione, che dovevano originariamente scadere alla fine del 2008, sono stati prorogati dapprima fino al 31.12.2009 dall'art. 8-octies della legge n. 33 del 2009 e poi fino al 31.07.2010 dall'articolo 2, comma 49, della legge n. 191 del 2009. A decorrere dal 1° agosto 2010, non essendo intervenuti ulteriori provvedimenti di proroga, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate sono tornate alle misure previgenti (quelle in vigore fino al 2005), con un notevole incremento della pressione contributiva sulle aziende operanti in zone difficili. Nelle aree svantaggiate la pressione contributiva risulta quasi doppia rispetto a quella in vigore fino al 31.07.2010. In tempi di crisi una situazione del genere rischia di costringere molte aziende alla chiusura o, quantomeno, alla riduzione dell'attività e, quindi, del livello occupazionale. Di qui la necessità di un intervento normativo che si ponga il prioritario obiettivo di rendere strutturali e stabili le agevolazioni contributive, al fine di evitare le gravi incertezze derivanti da continue proroghe "a singhiozzo" e consentire alle aziende di pianificare meglio l'attività imprenditoriale, salvaguardando i livelli occupazionali in atto. Si propone quindi di rendere stabili le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate con una riduzione più contenuta di quella in vigore fino al luglio scorso, pari al 72 per cento (anziché 75 per cento) nelle zone montane ed al 60 per cento (anziché 68 per cento) nelle zone svantaggiate. Questa misura comporterebbe anche un minore onere per la finanza pubblica rispetto alle agevolazioni in essere fino al luglio scorso. Ed infatti i costi per lo Stato scenderebbero da 210 a 140 milioni di euro l'anno. Il risparmio di spesa così ottenuto può essere utilizzato per il riordino delle aliquote contributive ordinarie a carico delle imprese agricole operanti nelle zone normali del centro-nord che attualmente subiscono una pressione contributiva più elevata di quella in vigore negli altri settori produttivi e nella maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea, con forti ripercussioni negative in termini di competitività. Si propone quindi – in attesa di un riordino complessivo della contribuzione ordinaria in agricoltura – di portare l'aliquota del

contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dal 13,24 per cento all'8 per cento.

La misura proposta al comma 1 (stabilizzazione agevolazioni) comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato valutabile in 60 milioni di euro per la residua parte del 2010 (agosto-dicembre) e di 140 milioni di euro l'anno per i periodi successivi.

La misura proposta al comma 2 (riordino aliquote) comporta un maggior onere per la finanza pubblica pari a 70 milioni di euro.

Il costo complessivo delle due misure (210 milioni) è equivalente a quello stanziato annualmente a partire dal 2006 per le agevolazioni contributive per le aziende operanti nelle zone montane e svantaggiate.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="395 925 639 987">Legge n. 191/2009 art. 2, comma 49</p> <p data-bbox="236 1037 796 1509">49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.</p>	<p data-bbox="818 1037 1370 1249">1. A decorrere dal 1° agosto 2010 le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:</p> <p data-bbox="818 1294 1370 1547">a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 72 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;</p> <p data-bbox="818 1592 1370 1877">b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 60 per cento.</p>

	<p>2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla riduzione delle aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo operanti nelle aree ordinarie, al fine di ricondurle ai valori medi in vigore nei Paesi dell'Unione Europea, nel limite di spesa di settanta milioni di euro annui. In attesa dell'emanazione del predetto decreto l'aliquota del contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovuta dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è fissata, con effetto dal 1° gennaio 2011, nella misura complessiva, comprese addizionali e maggiorazioni, di otto punti percentuali.</p>
--	--

9. OSCILLAZIONE DEL CONTRIBUTO ANTINFORTUNISTICO

Motivazioni

Il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai a tempo indeterminato e determinato, è particolarmente elevato sia in assoluto (13,24 per cento), sia in relazione a quanto corrisposto mediamente dalle imprese degli altri settori produttivi, quali l'industria (3,5 per cento) ed il commercio (1,7 per cento). Peraltro, a differenza di quanto previsto negli altri comparti produttivi, in agricoltura non esiste attualmente alcuna forma di incentivazione economica per le aziende agricole che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il rischio di infortuni. Infatti la norma introdotta dalla legge n. 247 del 2007, che pure si poneva tali obiettivi, non è mai stata attuata, anche per difficoltà di carattere operativo. Si propone quindi di rivedere tale disposizione rendendola direttamente applicabile e maggiormente incentivante per le aziende.

La norma comporta minori entrate per la finanza pubblica pari a 40 milioni di euro l'anno.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="300 1346 734 1413">Legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1, c. 60</p> <p data-bbox="236 1458 794 1861">60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:</p> <p data-bbox="236 1899 794 2024">a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive</p>	<p data-bbox="817 1458 1359 1727">1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2010, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad una riduzione di 5 punti percentuali del contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovuto per i propri operai, qualora:</p> <p data-bbox="817 1760 1359 1827">a) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente;</p> <p data-bbox="817 1861 1359 2024">b) non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per illeciti penali o amministrativi per violazione degli obblighi in tema di sicurezza e</p>

<p>modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;</p> <p>b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.</p>	<p>igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>c) siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.</p>
---	--

10. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Motivazioni

Le misure previste dalla legge finanziaria 2007 in materia di cuneo fiscale sono applicabili soltanto per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Questa limitazione esclude dall'ambito di applicazione di tale importante agevolazione fiscale la quasi totalità delle aziende agricole, considerato che nel settore primario i lavoratori a tempo indeterminato rappresentano il 10 per cento degli occupati. Al fine di contenere il costo del lavoro per le imprese agricole e di favorire forme di stabilizzazione dell'occupazione compatibili con le peculiari caratteristiche dell'agricoltura, si propone di estendere le disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di cuneo fiscale alle aziende che occupano operai a tempo determinato per un numero di giornate non inferiore a 101. Si tratta di rapporti spesso reiterati nel corso degli anni che assicurano una garanzia occupazionale di rilievo, pur essendo a tempo determinato.

La norma comporta minori entrate per la finanza pubblica pari a 20 milioni di euro l'anno.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="268 1294 766 1361">Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11</p> <p data-bbox="236 1429 794 1529">11. Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.</p> <p data-bbox="236 1601 794 2036">1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un</p>	<p data-bbox="837 1294 1335 1361">Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11</p> <p data-bbox="817 1429 1359 1563">1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis. 2, è inserito il seguente comma:</p> <p data-bbox="817 1608 1359 1977">4-bis. 3. Ai datori di lavoro agricolo le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono riconosciute anche per gli operai a tempo determinato impiegati per almeno 101 giornate nel periodo d'imposta. Le deduzioni sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta.</p>

<p>importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; ... <i>Omissis</i>...</p> <p>4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.</p>	
--	--

ORGANIZZAZIONE ECONOMICA

11. DA ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODOTTO (MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 102/2005)

Finalità

Le Organizzazioni dei Produttori hanno assunto nel corso del tempo diverse forme giuridiche: società di capitali, società cooperative agricole e loro consorzi, società consortili. Gli adeguamenti legislativi che si sono susseguiti hanno riguardato, quasi esclusivamente, le regole statutarie e non le attività. Tale evoluzione ha condotto al progressivo dissolvimento delle strutture produttive ed alla mancanza di prospettive operative.

La presente proposta muove dalla convinzione che le Organizzazioni di Prodotto (OP) e le loro forme associate possano affermarsi adeguatamente soltanto qualora vengano adottati dei modelli di sviluppo corrispondenti efficacemente alle aspettative delle imprese. Infatti, se si realizza questo presupposto, le imprese saranno disposte ad investire nelle loro organizzazioni ed a creare una rete di imprese che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d-l n. 5 del 2009, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del d-l n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, consenta alle strutture associate di esercitare in comune le attività economiche finalizzate ad accrescerne le capacità innovative e la competitività sul mercato.

Le finalità primarie delle Organizzazioni di Prodotto e delle loro forme associate sono essenzialmente: 1) creare una rete di imprese per l'organizzazione e la commercializzazione della produzione, libera da eccessivi vincoli normativi, 2) migliorare la collocazione dei prodotti agricoli nella catena del valore dell'agroalimentare, 3) costruire, anche attraverso accordi interprofessionali, relazioni più proficue con l'industria alimentare e la distribuzione.

Le Organizzazioni di Prodotto hanno come scopo principale la commercializzazione, e, pertanto, il livello di conferimento non dovrebbe essere fissato per legge. La presente proposta tende a creare le condizioni perché la società individui un parametro minimo di conferimento per ogni singolo socio, con il fine esclusivo di consentire alla OP una idonea programmazione, così da stare efficacemente sul mercato e realizzare il proprio programma di commercializzazione. Tale meccanismo non dovrebbe precludere ai soci che hanno già sviluppato una propria capacità di vendita la possibilità di continuare ad esitare prodotto con il marchio aziendale.

Si propone, dunque, uno snellimento delle norme che, oltre alla definizione di strumenti operativi più agili, realizzi, altresì, una maggiore integrazione del sistema agroalimentare italiano, attraverso il rafforzamento dei legami tra i diversi componenti della filiera. In tale contesto il ruolo delle Organizzazioni di Prodotto consiste nel predisporre piani operativi agro-industriali per catalizzare le energie necessarie alla valorizzazione delle produzioni agricole nazionali e sfruttare tutte le opportunità di mercato per favorirle.

Art. 1 – Definizioni

Con il presente articolo si propone di modificare, nel testo del decreto legislativo n. 102 del 2005, tutti i riferimenti alle organizzazioni di produttori, sostituendo tale termine con quello di “Organizzazioni di Prodotto”, in modo da rendere la definizione omogenea con il contenuto degli articoli successivi. Inoltre, si introduce il concetto di contratto di rete, ancorandolo alla più recente disciplina legislativa.

Art. 2 e Art. 3 - Requisiti delle Organizzazioni di Prodotto

Le esperienze del passato dimostrano che per favorire il processo aggregativo occorre una maggiore elasticità nei parametri normativi. Ferme restando le figure giuridiche, si è ritenuto opportuno prevedere norme meno restrittive in ordine ai soggetti aggregabili, procedendo ad un reale snellimento e definendo strumenti agili. Pertanto è opportuno che gli statuti prevedano obblighi finalizzati a:

- organizzare il prodotto in maniera da migliorare la posizione dei produttori agricoli all'interno della catena del valore dell'agroalimentare;
- organizzare rapporti con l'industria alimentare e la distribuzione;
- definire accordi di mutuo vantaggio tra i diversi operatori professionali della filiera a salvaguardia dei consumatori.

Considerato che le OP debbono essere strumenti aggregativi di prodotto, si ritiene opportuno che le strutture associative rappresentino un livello minimo di fatturato idoneo, per tipologia di prodotto, a giustificarne la presenza sul mercato, prevedendo un numero minimo di soci in 5 produttori.

Si propone, pertanto, di superare l'attuale modello organizzativo allo scopo di favorire l'aggregazione dei prodotti. Occorre prevedere meccanismi di premialità crescenti (agevolazioni fiscali, tributarie, finanziarie, accessi preferenziali ai progetti nazionali e comunitari) direttamente proporzionali al raggiungimento di requisiti di fatturato definiti per tipologia di prodotto (si veda in proposito anche l'articolo 14).

Va dunque rivista profondamente l'impostazione precedente, aprendo l'ingresso nelle OP a soggetti diversi da quelli agricoli, purché non divengano dominanti. La coesione tra le imprese appartenenti ad una stessa filiera è un passaggio critico e necessita di un supporto organizzativo pubblico (normativa adeguata), in quanto le dinamiche di mercato spingono verso una specializzazione delle funzioni che, di fatto, ostacola il processo di integrazione verticale ed orizzontale e quindi il dialogo tra gli operatori economici al di fuori dei rapporti commerciali.

Le forme di aggregazione tra produttori agricoli e altri soggetti della filiera agroalimentare, integrati direttamente nella compagine associativa (pur evitando, come sopra accennato, che assumano posizioni dominanti), devono essere organizzate attraverso convenzioni, tese a sviluppare: 1) reti produttive che favoriscano lo spirito innovativo ed imprenditoriale; 2) una massa critica di prodotto idonea a fronteggiare i mercati; 3) risorse disponibili per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti; 4) servizi avanzati di assistenza tecnica e commerciale.

Art. 4 - Iscrizione delle Organizzazioni di Prodotto all'Albo nazionale

La proposta consente di evitare una eccessiva burocratizzazione e la diversificazione dei parametri di riconoscimento per territorio.

Art. 5 - Forme associate delle Organizzazioni di Prodotto

Al fine di favorire le forme associate delle Organizzazioni di Prodotto, si è inteso creare un meccanismo di premialità, commisurato al volume di affari, che consista nella definizione di criteri di preferenza per l'accesso ad incentivi di carattere fiscale e finanziario, preveda l'accesso prioritario alle misure dei PSR ed individui strumenti di negoziazione finanziaria e bancaria.

Attualmente le Unioni nazionali delle Organizzazioni di Produttori esercitano una varietà di funzioni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 135 del 2003: funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle OP aderenti, di sviluppo di progetti/servizi di interesse comune per le OP, di realizzazione di servizi di supporto alle attività commerciali dei soci. Inoltre, quali forme associate ai sensi del d.lgs. n. 102 del 2005, alle Unioni sono attribuite anche funzioni di natura propriamente commerciale e funzioni relative alla presentazione e realizzazione di programmi di attività anche in nome e per conto delle organizzazioni aderenti.

I requisiti di rappresentatività e riconoscimento variano, di conseguenza, a seconda delle funzioni sopra indicate.

Appare quindi necessario un chiarimento sostanziale sulla natura, i compiti e i requisiti per l'iscrizione all'albo di tali strutture, ed un raccordo tra le diverse normative vigenti.

La presente proposta individua i criteri, prevedendo che le forme associate di Organizzazioni di Prodotto assumano una veste interprofessionale e che si pongano obiettivi di: elaborazione di strategie commerciali condivise mediante accordi quadro che perseguano la valorizzazione del prodotto per il mercato, la reale integrazione economica delle filiere per orientare la ricerca e il miglioramento della conoscenza della produzione e del mercato.

Viene mantenuto il criterio del numero minimo di associati per essere iscritti all'albo nazionale.

Non appare realistico, invece, ancorare la percentuale del valore della rappresentatività alla PLV nazionale, bensì individuare, per singole categorie produttive, un valore di mercato rappresentativo.

Le Regioni, nell'applicazione della norma, hanno finora determinato i "requisiti minimi" necessari secondo modalità molto differenziate. Si è dunque inteso correggere tale anomalia, definendo un unico modello comune, non modificabile dalle Regioni.

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto

Con l'articolo 6 si è inteso adeguare la disciplina alla presente proposta che prevede non più il riconoscimento delle Organizzazioni di Prodotto, ma la loro iscrizione all'albo. Sono stati, inoltre, inseriti riferimenti coerenti con le previsioni normative di cui all'articolo 3, comma 4-ter, della Legge n. 33 del 2009 relativi alle reti di imprese.

Art. 7 - Programmi operativi delle Organizzazioni di Prodotto e delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto

Le Organizzazioni di Prodotto e le loro forme associate devono perseguire le linee di orientamento definite nel proprio Piano Strategico, ponendo in essere azioni atte al raggiungimento di obiettivi specifici finalizzati a: 1) programmazione della produzione; 2) miglioramento della qualità dei prodotti; 3) incremento del valore commerciale delle produzioni; 4) promozione dei prodotti; 5) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; 6) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi, finanziati attraverso strumenti normativi previsti *ad hoc*, sono finalizzati a: organizzare e razionalizzare la produzione; adeguare la produzione alla domanda;

migliorare la qualità dei prodotti; valorizzare e promuovere la produzione; concentrare l'offerta e immettere la produzione sul mercato; sviluppare la valorizzazione commerciale; ridurre i costi di produzione, produrre nel rispetto dell'ambiente. Lo strumento delle Organizzazioni di Prodotto si è rivelato particolarmente prezioso per il settore ortofrutticolo, che ha fatto registrare negli anni una importante capacità di utilizzo dei Piani Operativi. L'Italia utilizza, infatti, le risorse disponibili in misura maggiore rispetto agli altri Paesi, a conferma della bontà della formula che esclude condizionamenti e ritardi di programmazione pubblica.

E' stata esclusa, nel presente progetto, la possibilità di ricorrere ad aiuti di avviamento, al fine di evitare la riproposizione del modello preesistente, mentre si è preferito lo strumento del finanziamento dei piani operativi.

Art. 8 - Gestione della crisi di mercato

Il testo della norma viene adeguato alla diversa tipologia di organizzazione (Organizzazione di prodotto) che si è proposta come nuovo strumento di aggregazione delle imprese.

Art. 9 – Intese di comparto produttivo

Si intende consentire, utilizzando la disciplina per l'integrazione di filiera, che viene considerata a tutti gli effetti di valenza generale, anche la possibilità di sottoscrivere intese di comparto direttamente con singole imprese o raggruppamenti industriali, della distribuzione o della fase commerciale, purché di dimensioni rilevanti. L'intesa di comparto assume particolare rilevanza qualora venga siglata da una catena della grande distribuzione organizzata.

Articoli 10, 11, 12 e 13 del D.lgs. 102/2005: non vengono modificati

Art. 14 - Incentivi

Le Organizzazioni di Prodotto e le loro forme associate devono costituire il volano dello sviluppo economico del settore primario.

L'obiettivo prioritario cui esse devono assolvere risulta: 1) attivare sinergie tra soggetti per favorire interventi di sviluppo e qualificazione delle strutture di servizio; 2) individuare nuovi strumenti per favorire la riorganizzazione ed un efficiente assetto del mercato; 3) costruire nuove forme di raccordo tra le differenti fasi della struttura

produttiva; 4) porre un'attenzione costante alle problematiche commerciali ed alle prospettive di mercato; 5) promuovere forme partecipative capaci di coinvolgere il maggior numero di soggetti per aumentare la competitività del settore agricolo.

L'incentivo proposto è volto a stimolare i produttori a promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare, diffondere e realizzare uno sviluppo economico, sociale e culturale del settore agricolo. Vengono individuate agevolazioni indirizzate ad incrementare l'attività e lo sviluppo delle forme associate di prodotto, connesse al reale fatturato realizzato, mentre un adeguato meccanismo di controllo assicurerà la sussistenza dei requisiti.

Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 mirano invece a rendere omogeneo il trattamento, già previsto per le cooperative agricole, per le Organizzazioni di Prodotto costituite nella forma di società consortili ai fini della valorizzazione dei prodotti conferiti dai consorziati, in considerazione degli scopi mutualistici perseguiti da tali soggetti.

Articoli 15 e 16 del D.lgs. n. 102 del 2005: non vengono modificati

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo 102/2005</p> <p style="text-align: center;">Art.1 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:</p> <p>a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;</p> <p>b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;</p> <p>c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;</p> <p>d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;</p> <p>e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;</p>	<p style="text-align: center;">Art.1 Definizioni</p> <p>c) “Organizzazioni di Prodotto”:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) i soggetti di cui all'articolo 2;</p> <p style="padding-left: 20px;">2) i soggetti, rappresentativi di un numero di cinque o più imprese, che abbiano sottoscritto un <i>contratto di rete</i>, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, della legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 e si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, specificate nell'oggetto sociale, allo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato.</p>

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="320 365 695 398">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="325 432 691 499">Art. 2. Organizzazioni di produttori</p> <p data-bbox="231 566 786 734">1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:</p> <p data-bbox="231 768 786 902">a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;</p> <p data-bbox="231 936 786 1037">b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;</p> <p data-bbox="231 1070 786 1137">c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;</p> <p data-bbox="231 1171 786 1238">d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;</p> <p data-bbox="231 1272 786 1641">e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;</p> <p data-bbox="231 1675 786 1809">f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;</p> <p data-bbox="231 1843 786 1910">g) realizzare iniziative relative alla logistica;</p> <p data-bbox="231 1944 786 1977">h) adottare tecnologie innovative;</p> <p data-bbox="231 2011 786 2045">i) favorire l'accesso a nuovi mercati,</p>	<p data-bbox="900 432 1275 499">Art. 2. Organizzazioni di Prodotto</p> <p data-bbox="810 566 1366 801">1. Le persone giuridiche, di cui al successivo articolo 3, per poter essere iscritte all'Albo delle Organizzazioni di Prodotto devono prevedere tra gli scopi statutari posti a carico dei propri soci, limitatamente alle produzioni per le quali sono riconosciute :</p> <p data-bbox="810 835 1366 902">a) la commercializzazione diretta di un volume minimo di prodotto;</p> <p data-bbox="810 936 1366 969">b) la concentrazione dell'offerta;</p> <p data-bbox="810 1003 1366 1104">c) la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda;</p> <p data-bbox="810 1137 1366 1238">d) la partecipazione alla gestione degli interventi per il superamento delle crisi di mercato;</p> <p data-bbox="810 1272 1366 1339">e) la riduzione dei costi di produzione;</p> <p data-bbox="810 1373 1366 1473">f) la promozione di pratiche colturali e tecniche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;</p> <p data-bbox="810 1507 1366 1574">g) la promozione e l'applicazione di processi di rintracciabilità;</p> <p data-bbox="810 1608 1366 1675">h) la promozione e la realizzazione di iniziative relative alla logistica;</p> <p data-bbox="810 1709 1366 1776">i) la promozione di tecnologie produttive innovative;</p> <p data-bbox="810 1809 1366 1843">l) l'accesso ai mercati.</p>

<p>anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.</p> <p>2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.</p>	<p>2. Le Organizzazioni di Prodotto possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. Il fondo può essere integrato da finanziamenti pubblici.</p>
---	--

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="328 376 703 405">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="323 443 708 539">Art. 3. Requisiti delle organizzazioni di produttori</p> <p data-bbox="240 611 794 707">1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:</p> <p data-bbox="240 745 794 976">a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;</p> <p data-bbox="240 1014 794 1077">b) società cooperative agricole e loro consorzi;</p> <p data-bbox="240 1115 794 1245">c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.</p> <p data-bbox="240 1283 794 1379">2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:</p> <p data-bbox="240 1417 549 1447">a) l'obbligo per i soci di:</p> <p data-bbox="240 1485 794 1581">1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;</p> <p data-bbox="240 1653 794 1749">2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;</p> <p data-bbox="240 1821 794 2016">3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;</p>	<p data-bbox="879 443 1299 539">Art. 3. Requisiti delle Organizzazioni di Prodotto</p> <p data-bbox="818 611 1356 707">1. Le Organizzazioni di Prodotto assumono una delle seguenti forme giuridiche societarie:</p> <p data-bbox="818 745 1356 875">a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli;</p> <p data-bbox="818 1014 1356 1077">b) società cooperative agricole e loro consorzi;</p> <p data-bbox="818 1115 1356 1178">c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;</p> <p data-bbox="818 1283 1356 1346">2. Lo statuto delle Organizzazioni di Prodotto prevede espressamente:</p> <p data-bbox="818 1417 1158 1447">a) l'obbligo per i soci di:</p> <p data-bbox="818 1485 1356 1615">1) applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale;</p> <p data-bbox="818 1653 1356 1783">2) aderire, con riguardo alla produzione oggetto dell'attività della forma societaria, ad una sola Organizzazione di Prodotto;</p> <p data-bbox="818 1821 1356 1917">3) essere in regola con quanto disposto dalle normative di settore comunitarie e nazionali.</p>

<p>4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;</p> <p>b) disposizioni concernenti:</p> <p>1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;</p> <p>2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;</p> <p>3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione,</p>	<p>b) disposizioni concernenti:</p> <p>1) regole atte ad assicurare ai produttori agricoli soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza da parte di uno o più di essi in relazione alla gestione e al funzionamento;</p> <p>2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;</p> <p>3) la predisposizione di regolamenti concernenti la determinazione di regole inerenti le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, di controllo della produzione dei soci;</p> <p>4) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>3. Ai fini dell'iscrizione all'albo delle Organizzazioni di Prodotto, di cui all'articolo 4, le società di cui al comma 1 devono dimostrare di avere come soci almeno 5 produttori agricoli aderenti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e rappresentare un volume minimo di commercializzazione del prodotto complessivamente conferito dai soci produttori agricoli, pari ad almeno a ... milioni di euro, rappresentativi del settore produttivo.</p>
--	---

<p>conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.</p> <p>4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.</p> <p>5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.</p>	<p>4. Nel caso in cui un'Organizzazione di Prodotto sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, il numero minimo di produttori agricoli di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.</p> <p>5. Nel caso in cui un'Organizzazione di Prodotto sia costituita anche da soggetti diversi dai produttori agricoli, questi ultimi non possono detenere oltre al 20 per cento del capitale sociale e concorrere direttamente o indirettamente a comporre il volume minimo di commercializzazione.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di prodotto recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.</p>
--	---

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="331 360 703 394">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="277 427 759 528">Art. 4. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori</p> <p data-bbox="237 562 799 864">1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.</p> <p data-bbox="237 898 799 1301">2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.</p> <p data-bbox="237 1402 799 1771">3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.</p> <p data-bbox="237 1973 799 2038">4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del</p>	<p data-bbox="871 427 1302 528">Art. 4. Iscrizione delle Organizzazioni di Prodotto all'albo nazionale</p> <p data-bbox="823 562 1359 696">1. L'Albo delle Organizzazioni di Prodotto è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p> <p data-bbox="823 730 1359 1368">2. Le Organizzazioni di Prodotto devono iscriversi all'Albo di cui al presente articolo presentando al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'Organizzazioni di Prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.</p> <p data-bbox="823 1402 1359 1939">3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, verificata la consistenza delle Organizzazioni di Prodotto, comunicano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), l'esito dei controlli per l'iscrizione delle Organizzazioni di Prodotto all'Albo di cui al comma 1. Qualora l'operatività dell'Organizzazione di Prodotto ricada su più territori regionali, provvede alla iscrizione la Regione dove è ubicata la sede legale della società.</p> <p data-bbox="823 1973 1359 2038">4. Le Organizzazioni di Prodotto riconosciute ai sensi del decreto</p>

<p>decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.</p> <p>5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.</p>	<p>legislativo n. 102 del 2005 sono tenute ad adeguarsi alla presente normativa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, pena la perdita del riconoscimento.</p> <p>5. L'iscrizione delle Organizzazioni di Prodotto all'Albo di cui al comma 1, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.</p> <p>6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza, ai fini di accertare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'Albo. Il decreto definisce altresì le modalità per la cancellazione.</p>
---	--

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="331 365 703 398">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="339 432 695 533">Art. 5. Forme associate delle organizzazioni di produttori</p> <p data-bbox="236 600 798 768">1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:</p> <p data-bbox="236 936 798 1104">a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;</p> <p data-bbox="236 1137 611 1171">b) gestire le crisi di mercato;</p> <p data-bbox="236 1305 798 1373">c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;</p> <p data-bbox="236 1440 798 1507">d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;</p> <p data-bbox="236 1541 798 1742">e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;</p> <p data-bbox="236 1776 798 1877">f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.</p>	<p data-bbox="898 432 1278 533">Art. 5 Forme associate delle Organizzazioni di Prodotto</p> <p data-bbox="818 600 1358 902">1. È considerata forma associata delle Organizzazioni di Prodotto qualsiasi persona giuridica costituita, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente tra Organizzazioni di Prodotto iscritte all'Albo nazionale, di cui all'articolo 4, e aventi tra gli scopi:</p> <p data-bbox="818 936 1358 1070">a) la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli commercializzati dalle Organizzazioni di Prodotto socie;</p> <p data-bbox="818 1137 1358 1272">b) la sottoscrizione di contratti quadro per la commercializzazione della produzione delle Organizzazioni di Prodotto socie;</p> <p data-bbox="818 1305 1358 1406">c) la gestione di crisi di mercato in accordo con le Organizzazioni di Prodotto socie;</p> <p data-bbox="818 1440 1358 1507">d) la costituzione di fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;</p> <p data-bbox="818 1541 1358 1608">e) il coordinamento delle attività delle organizzazioni di prodotto socie;</p> <p data-bbox="818 1776 1358 2011">f) la promozione e la realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni socie, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;</p>

<p>2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.</p> <p>3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p> <p>4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.</p>	<p>g) lo svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.</p> <p>2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, le forme associate di Organizzazioni di Prodotto devono dimostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di essere esclusivamente costituite da almeno ... Organizzazioni di Prodotto iscritte all'Albo nazionale; - di rappresentare un volume minimo di prodotto commercializzato dalle Organizzazioni di Prodotto socie pari ad almeno milioni di euro. <p>3. Le forme associate delle Organizzazioni di Prodotto riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 102 del 2005, per mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale di cui al articolo 4 devono dimostrare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione, di associare solo Organizzazioni di Prodotto iscritte all'Albo nazionale.</p> <p>4. Spettano al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i compiti di controllo, vigilanza delle forme associate delle Organizzazioni di Prodotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>
--	---

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo 102/2005</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori</p> <p>1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:</p> <p>a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:</p> <p>1) aderire ad una sola organizzazione comune;</p> <p>2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;</p> <p>3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;</p> <p>b) disposizioni concernenti:</p> <p>1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazioni in relazione alla gestione e al funzionamento;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per l'iscrizione delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto</p> <p>1. Gli statuti delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:</p> <p>a) l'obbligo per le Organizzazioni di Prodotto socie di:</p> <p>1) aderire ad una sola forma associata di Organizzazione di Prodotto;</p> <p>2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;</p> <p>3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;</p> <p>4) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.</p> <p>b) disposizioni concernenti:</p> <p>1) regole atte a garantire alle Organizzazioni di Prodotto socie il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazioni in relazione alla</p>

<p>2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune.</p> <p>2. L'organizzazione comune deve:</p> <p>a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;</p> <p>b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;</p> <p>c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.</p>	<p>gestione e al funzionamento;</p> <p>2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle forme associate di Organizzazioni di Prodotto.</p> <p>2. La forma associata di Organizzazioni di Prodotto deve:</p> <p>a) essere costituita esclusivamente da Organizzazioni di Prodotto iscritte all'Albo che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione rappresentativo di mercato;</p> <p>b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;</p> <p>c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto.</p> <p>3. Le forme associate di Organizzazioni di Prodotto devono iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, presentando al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, la forma associata di Organizzazioni di Prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.</p>
---	--

<p>4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.</p> <p>5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.</p> <p>6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo; d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali 	<p>4. Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali esercita il controllo sulle forme associate di Organizzazioni di Prodotto tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.</p> <p>5. Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali procede, previa diffida, alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo; d) irregolarità gravi in ordine alla gestione delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali.
--	---

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="331 365 705 398">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="475 432 561 465">Art. 7.</p> <p data-bbox="252 465 785 533">Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate</p> <p data-bbox="236 633 801 1137">1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:</p> <p data-bbox="236 1171 801 1507">a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;</p> <p data-bbox="236 1608 801 1809">b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;</p> <p data-bbox="236 1877 801 2011">c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.</p>	<p data-bbox="1050 432 1120 465">Art. 7</p> <p data-bbox="850 465 1327 600">Programmi operativi delle Organizzazioni di Prodotto e delle forme associate di Organizzazioni di Prodotto</p> <p data-bbox="826 633 1359 936">1. Le Organizzazioni di Prodotto e le loro forme associate possono realizzare, anche con il concorso di finanziamenti pubblici, programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola, dei processi produttivi e commerciali e del suo legame con il territorio. I programmi possono prevedere:</p> <p data-bbox="826 1171 1359 1574">a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;</p> <p data-bbox="826 1608 1359 1843">b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;</p> <p data-bbox="826 1877 1359 2011">c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.</p>

<p>2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.</p> <p>3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.</p>	<p>d) la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda in funzione delle previsioni di mercato.</p> <p>2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle forme associate di Organizzazioni di Prodotto.</p> <p>Idem</p>
---	---

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="331 387 707 421">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="320 461 719 521">Art. 8. Gestione delle crisi di mercato</p> <p data-bbox="236 595 802 994">1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, <u>le organizzazioni di produttori</u>, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.</p> <p data-bbox="236 1032 802 1229">2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 e' verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.</p> <p data-bbox="236 1267 802 1503">3. <u>Le organizzazioni di produttori</u>, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.</p> <p data-bbox="236 1541 802 1800">4. <u>Le organizzazioni di produttori</u>, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.</p> <p data-bbox="236 1839 802 2036">5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e</p>	<p data-bbox="874 465 1305 526">Art. 8 Gestione delle crisi di mercato</p> <p data-bbox="826 797 1238 831">le Organizzazioni di Prodotto</p> <p data-bbox="826 1272 1246 1305">Le Organizzazioni di Prodotto</p> <p data-bbox="826 1541 1246 1574">Le Organizzazioni di Prodotto</p>

<p>nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, <u>le organizzazioni di produttori</u>, le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.</p> <p>7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovra capacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.</p>	<p>le Organizzazioni di Prodotto</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Intese per l'integrazione di filiera</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. Intesa di filiera</p> <p>1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Intese per l'integrazione di filiera</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. Intesa di filiera e di comparto produttivo</p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p>Al comma 1, sostituire le parole: "L'intesa può definire", con le seguenti: "L'intesa ha valenza generale e può definire".</p>

<p>c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;</p> <p>d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;</p> <p>e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;</p> <p>f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;</p> <p>g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.</p> <p>2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'<i>articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228</i>, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera ⁽²⁾.</p> <p>3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'<i>articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173</i>.</p>	<p>Dopo il comma 2, inserire il seguente:</p> <p>2-bis. Possono essere sottoscritte intese di comparto produttivo direttamente con singole imprese o raggruppamenti della trasformazione industriale, della distribuzione, della fase commerciale purché rappresentative del comparto e di dimensioni rilevanti. L'intesa di comparto assume particolare rilevanza e rappresentanza qualora venga siglata almeno da una catena della grande distribuzione organizzata (GDO).</p>
---	---

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽³⁾.

Capo III
Regolazione di mercato

Art. 10
Contratti quadro

Art. 11.
Modalità

Art. 12.
Recesso, cessione di azienda,
e privilegio

Art. 13.
Obblighi degli acquirenti

	<p style="text-align: center;">Capo III Regolazione di mercato</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Contratti quadro</p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 11. Modalità</p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 12. Recesso, cessione di azienda, e privilegio</p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 13. Obblighi degli acquirenti</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
--	--

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="331 360 703 394">Decreto legislativo 102/2005</p> <p data-bbox="459 427 576 495">Art. 14 Incentivi</p> <p data-bbox="240 533 400 566">...omissis...</p>	<p data-bbox="1023 427 1139 495">Art. 14 Incentivi</p> <p data-bbox="815 533 1358 831">1. Per i soci delle Organizzazioni di Prodotto è stabilita una detrazione d'imposta del 5 per cento ai fini IRPEF, ridotta al 3 per cento ai fini IRES, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che tali soggetti siano associati ad organizzazioni aventi un fatturato minimo di un milione di euro.</p> <p data-bbox="815 869 1358 1167">2. Per le forme associate di Organizzazioni di Prodotto di cui all'articolo 5 della presente legge, in relazione al fatturato rappresentato e controllato dall'organismo delegato, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p data-bbox="815 1205 1358 1339">3. L'incentivo, di cui al comma 2, in misura crescente e proporzionale al fatturato stesso, segue la seguente proporzione:</p> <ul data-bbox="826 1368 1358 1637" style="list-style-type: none"> - fatturato fino a 2 milioni di euro, riduzione del 4 per cento; - fatturato fino a 4 milioni di euro, riduzione del 5 per cento; - fatturato oltre 4 milioni di euro, riduzione del 6 per cento. <p data-bbox="815 1675 1358 2011">4. Per la forma associata di Organizzazioni di Prodotto di cui all'articolo 5 della presente legge, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici aziendali.</p>

	<p>5. Le Organizzazioni di Prodotto, costituite nella forma di società consortile di cui all'art. 2615-ter del codice civile, valorizzano il prodotto conferito dai soci a consuntivo, sulla base delle risultanze di bilancio, se tale modalità è stabilita dallo statuto sociale.</p> <p>6. Per i soggetti di cui al comma precedente si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni di cui al D.M. 15 novembre 1975.</p>
<p>Art. 15. Altri accordi del sistema agroalimentare</p> <p>Art. 16. Disposizioni finali e abrogazione di norme</p>	<p>Art. 15. Altri accordi del sistema agroalimentare</p> <p>identico</p> <p>Art. 16. Disposizioni finali e abrogazione di norme</p> <p>identico</p>

AMBIENTE

12. RAPPRESENTANZA DEGLI AGRICOLTORI NELL'ENTE PARCO

Motivazioni

La legge quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 1991) non ha valorizzato il ruolo che gli imprenditori agricoli svolgono per la tutela e lo sviluppo dei parchi. Con la presente proposta si intende sottolineare la particolare importanza che, all'interno degli organi di governo degli Enti Parco (Consigli direttivi), possono rappresentare anche le Organizzazioni agricole. Per tale motivo risulta opportuno modificare l'art. 9, comma 4, della L. 394 del 1991, al fine di prevedere una rappresentanza agricola nel Consiglio Direttivo.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="373 965 635 1028">Legge 394 del 1991 art. 9 comma 4)</p> <p data-bbox="225 1099 785 1435">4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:</p> <p data-bbox="225 1469 785 1536">a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;</p> <p data-bbox="225 1570 785 1738">b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;</p> <p data-bbox="225 1771 785 2040">c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i</p>	<p data-bbox="959 965 1220 1028">Legge 394 del 1991 art. 9 comma 4)</p> <p data-bbox="810 1099 1366 1133">Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:</p>

<p>soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;</p> <p>d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;</p> <p>e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.</p>	<p>f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p>
--	---

13. PRODOTTI FITOSANITARI

Motivazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, è stato emanato il regolamento di semplificazione di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Il provvedimento, peraltro, non prevede un Comitato consultivo per i prodotti fitosanitari che meglio potrebbe rappresentare anche le esigenze del mondo produttivo, cui le norme si rivolgono. Si propone, pertanto, di istituire un Comitato consultivo sui prodotti fitosanitari al fine di supportare i Ministeri competenti nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nonché per implementare il sistema informativo in materia coinvolgendo la filiera agricola, commerciale ed industriale.

Norma in vigore	Norma proposta
DPR 290/01	<p data-bbox="804 1005 1166 1039">DPR 290/01</p> <p data-bbox="804 1111 1307 1144">Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:</p> <p data-bbox="804 1176 1362 1240">Art. 42-bis – (Comitato consultivo sull'impiego dei prodotti fitosanitari)</p> <p data-bbox="804 1279 1362 1442">1. E' istituito con Decreto del Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari, il Comitato consultivo sull'impiego dei prodotti fitosanitari con il compito di:</p> <p data-bbox="804 1480 1362 1576">a) supportare l'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;</p> <p data-bbox="804 1615 1362 1742">b) agevolare il trasferimento dell'informazione agli utilizzatori di prodotti fitosanitari con particolare riferimento:</p> <p data-bbox="852 1780 1362 1912">1) al rilascio, rinnovo, modifiche, estensioni, riesame e ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari;</p> <p data-bbox="852 1928 1362 2024">2) alla salubrità dei prodotti agricoli con particolare riferimento ai residui e relativi piani di</p>

	<p>monitoraggio del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Forestali e Alimentari;</p> <p>3) ai piani europei, nazionali e regionali sull'agricoltura integrata;</p> <p>4) alla tutela dell'ambiente;</p> <p>5) alla salute e sicurezza degli operatori;</p> <p>c) proporre linee guida applicative in ordine al registro dei trattamenti, la formazione degli utilizzatori e dei rivenditori, le buone pratiche agricole e la salute e sicurezza degli operatori.</p> <p>2. Il Comitato consultivo, presieduto dal Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari o un suo delegato, è composto:</p> <p>a) da cinque rappresentanti, di cui uno designato dal Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità,</p> <p>c) un rappresentante dell'Inail;</p> <p>d) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;</p> <p>e) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni;</p> <p>f) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;</p> <p>g) un rappresentante dei produttori di prodotti fitosanitari;</p> <p>h) due rappresentanti dei rivenditori di prodotti fitosanitari.</p>
--	---

ENERGIA

14. ESTENSIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE ELETTRICA DA BIOMASSE E BIOGAS AGLI IMPIANTI A BIOGAS DI PROPRIETÀ DI AZIENDE AGRICOLE, O GESTITI IN CONNESSIONE CON AZIENDE AGRICOLE, ENTRATI IN ESERCIZIO COMMERCIALE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2008.

Motivazioni

Con la presente proposta si intende estendere il nuovo sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas (tariffa onnicomprensiva e coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi) agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole, o gestiti in connessione con aziende agricole, già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (L. n. 244 del 2007) realizzati in ambito agricolo. Tale richiesta nasce dal fatto che l'energia elettrica prodotta da impianti a biogas entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008, che dunque non possono richiedere né la tariffa onnicomprensiva (0,28 €/kwh) né il coefficiente moltiplicativo dei CV (K=1,3 K=1,8), è attualmente remunerata tra gli 0,14 e gli 0,16 €/kWh, valore ottenuto sommando sia i ricavi della vendita che l'incentivo (1 MWH = 1 CV). Tale importo risulta insufficiente rispetto agli elevati costi di gestione degli impianti.

Norma in vigore	Norma proposta
Legge 244/07, art. 2, comma 143	<p style="text-align: center;">Legge 244/07, art. 2, comma 143</p> <p><i>Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:</i></p> <p>143-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 382-382-quinques dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 ed al comma 145 dell'art. 2 della presente legge, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1 gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007».</p>

15. ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' CONNESSA AL MINI IDROELETTRICO ED AL MINI EOLICO ED ALLE BIOMASSE AGROINDUSTRIALI

Motivazioni

Con la presente proposta, in analogia con quanto previsto per l'energia da fotovoltaico, al fine di promuovere maggiormente la realizzazione in ambito agricolo di impianti eolici ed idroelettrici di piccola taglia, si intende definire come attività connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, anche la produzione elettrica dagli impianti eolici e idroelettrici. In particolare, ci si propone di applicare tale definizione limitatamente al cosiddetto minieolico (fino a 60 kW) ed al cosiddetto mini idroelettrico (fino ad 1 MW). Inoltre, in riferimento alle biomasse per la produzione di energia elettrica, si è ritenuto opportuno precisare che possono essere utilizzate, in quota parte, anche le biomasse agroindustriali fino ad un massimo del 20%.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="384 1077 630 1144">Legge n. 266/05 Art. 1, comma 423</p> <p data-bbox="225 1245 790 1715">423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".</p>	<p data-bbox="970 1077 1216 1144">Legge n. 266/05 Art. 1, comma 423</p> <p data-bbox="831 1178 1355 1211"><i>Sostituire il comma 423 con il seguente:</i></p> <p data-bbox="815 1245 1370 1982">423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, da impianti eolici di potenza fino a 60 KW e da impianti idroelettrici di potenza fino ad 1 MW nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario". Agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili agroforestali si applicano le disposizioni di cui al presente comma anche nel caso di utilizzo di biomasse agroindustriali, nel limite massimo del 20 per cento.</p>

16. CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Motivazioni

Con la presente proposta si intende favorire l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole promuovendo la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asserimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività. In conformità a quanto previsto nel piano strategico nazionale sullo sviluppo rurale in materia di energie rinnovabili, viene prevista, la cumulabilità della tariffa in conto energia (di cui al DM 6 agosto 2010) fino ad un massimo del 30 per cento con altri incentivi pubblici in conto capitale o conto interesse, finalizzati alla realizzazione dell'impianto, indipendentemente dalla potenza o dalla specifica tipologia di impianto. L'intervento è circoscritto agli investimenti diretti ad aumentare il grado di auto-provvigionamento energetico delle aziende agricole. Con la conseguenza che la potenza dell'impianto finanziato non potrà essere superiore del 51% della potenza complessivamente installata in azienda.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">DM MISE-MATTM 6 agosto 2010 art. 5, comma 1</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Cumulabilità degli incentivi)</p> <p>1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che</p>	<p style="text-align: center;">DM MISE-MATTM 6 agosto 2010 art. 5, comma 1</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Cumulabilità degli incentivi)</p> <p><i>Dopo la lettera f), inserire la seguente:</i></p> <p>f-bis) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30 per cento del costo di investimento per impianti fotovoltaici di proprietà di aziende agricole, con l'obiettivo di favorire l'autoconsumo aziendale. Tale condizione è soddisfatta se la potenza complessivamente già impegnata nell'azienda agricola rappresenta non meno del 51 per cento della potenza dell'impianto oggetto del finanziamento.</p>

siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall' *articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all' *articolo 10, comma 1, lettera a)*;

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell' *articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

ASSICURAZIONI

17. STRUMENTI DI DIFESA DEL REDDITO AGRICOLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Motivazioni

La possibilità per gli operatori agricoli di avere a disposizione forme di difesa passiva, in grado cioè di dare una adeguata copertura al reddito dell'impresa dalle perdite derivanti da eventi naturali e da fluttuazioni dei prezzi di mercato, è oramai avvertita come una esigenza prioritaria.

La gestione del rischio in agricoltura ha assunto, infatti, una importanza sempre maggiore all'interno del dibattito sul futuro dell'intervento pubblico a sostegno del settore e delle aree rurali.

In particolare, la minore protezione accordata al settore agricolo ed il parallelo incremento delle incertezze che caratterizzano sia le dinamiche mercantili che i fenomeni meteorologici, hanno accresciuto l'esposizione al rischio dell'agricoltore.

Le esperienze consolidate come quelle di USA e Canada hanno dimostrato come il mercato degli strumenti di gestione del rischio possa, con successo, occupare un ruolo importante all'interno degli interventi pubblici a sostegno del settore, anche nella prospettiva di compatibilità con le regole WTO.

In Europa gli interventi di promozione e supporto nell'accesso a misure di "risk management", in particolare le assicurazioni, si presenta diversamente articolato tra i diversi Stati membri, con percentuali di offerta di strumenti di copertura del rischio, partecipati dalle autorità pubbliche, molto variabili e non sempre di portata adeguata.

La legislazione nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria sugli "Aiuti di Stato" per l'agricoltura, prevede misure di soccorso alle aziende sia "ex post" (contributi in conto interessi ed in conto capitale su finanziamenti agrari, detrazioni di oneri fiscali e previdenziali), che "ex ante" (sistemi di assicurazioni agevolate – anche se non si prevedono risorse finanziarie per gli aiuti contributivi e creditizi, a fronte di perdite e danni produttivi o strutturali causati unicamente da calamità naturali ed epizootie). Nulla è, invece, previsto per le perdite derivanti da crisi di mercato.

In Italia, nonostante lo sviluppo di forme assicurative innovative (come le assicurazioni multirischio) e di coperture sulla quasi totalità delle colture e degli eventi calamitosi, si assiste ancora ad una partecipazione molto ridotta degli agricoltori allo strumento assicurativo e di gestione del rischio, anche a causa di un sistema complesso, che genera talvolta inefficienze oggettive nel rapporto tra assicurati e assicuratori. Si

ritiene, pertanto, auspicabile individuare possibili modelli diversi da quelli attuali per superare tali criticità e favorire un allargamento significativo, soprattutto, in termini di adesioni agli strumenti di assicurazione/gestione del rischio.

Va, infatti, considerato che gran parte dei rischi per le imprese operanti nel settore agricolo si manifestano in maniera diversa in termini di frequenza, significatività e correlazione. Questo comporta che la gestione del rischio (compreso quello di mercato) in agricoltura non può essere affrontata in maniera rigida ed univoca, ma con l'utilizzo di più strumenti, talvolta fra loro collegati, e con un sufficiente grado di flessibilità. Gli strumenti di gestione del rischio (diversificazione produttiva, assicurazione, fondi mutualistici fra imprese, protezione delle esposizioni finanziarie mediante borse merci ed i derivati finanziari, gestione del risparmio e del credito con la creazione di riserve finanziarie "precauzionali"), con la sola eccezione del primo strumento (diversificazione produttiva), riconducibile alla sfera privata della politica gestionale aziendale, possono tutti essere promossi e supportati dall'azione pubblica. Pertanto, limitando l'osservazione agli strumenti di difesa del reddito dai rischi definibili "naturali" (avversità, fitopatie, epizootie) e "di mercato", essenzialmente dovuti alla variabilità dei prezzi dei prodotti e dei fattori, la proposta si rivolge principalmente al sistema assicurativo, creando e sviluppando anche altri strumenti utili per la gestione del rischio di reddito.

Polizze "sul reddito". L'obiettivo è quello di operare nell'ambito dell'attuale legislazione concernente l'assicurazione agevolata in agricoltura, vale a dire il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo del 18 aprile 2008, n. 82, per l'attivazione di polizze innovative come quelle sul reddito, tenendo conto anche della legislazione comunitaria sulla materia, dato che le modifiche previste al d.lgs. 102/2004 (allargamento delle agevolazioni alle perdite derivanti da crisi di mercato) devono necessariamente essere sottoposte all'assenso preventivo della Commissione U.E.

Va rilevato, infatti, che a livello comunitario, è stato da tempo avviato un dibattito sulla gestione del rischio e delle crisi di mercato, ad oggi non ancora definito. Di fatto, il regolamento CE n. 1857/2006 sugli "Aiuti di Stato" in agricoltura non prevede fra gli interventi in "esenzione" gli aiuti a favore delle imprese agricole per le perdite riguardanti cause diverse da calamità naturali (avversità atmosferiche o eventi assimilabili) e fisiche (epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie). La materia riguardante le "crisi di mercato" e, quindi, la possibilità di intervenire a favore delle imprese danneggiate, è trattata unicamente dal regolamento CE sull'OCM Ortofrutta

(reg. CE 1580/2007), senza però che si sia stabilito in termini chiari l'ambito di intervento (definizione di danno/perdita) e la tipologia di aiuto (assicurazione/fondo di mutualità).

La proposta affronta anche il tema del reddito degli agricoltori, in quanto l'assenza di dati reddituali degli agricoltori e, quindi, di serie storiche consolidate e affidabili, anche a livello di area territoriale o di singolo comparto, comporta difficoltà di valutazioni derivanti soprattutto dal particolare regime contabile e tributario a cui le nostre imprese agricole sono sottoposte.

Si propone, pertanto, di individuare un campione di aziende, per il quale è possibile risalire ai singoli fatturati, con il quale avviare un progetto pilota, per arrivare all'attivazione, in via sperimentale, di polizze sui ricavi "per aree omogenee".

Un passaggio necessario, utile anche per l'emersione dei dati, è quello di subordinare le agevolazioni assicurative ad una certificazione del volume di affari dell'agricoltore. In tale direzione, si prevede un sistema di certificazione aziendale volontario, quale condizione necessaria per usufruire del sostegno pubblico in caso di eventi calamitosi o crisi di mercato.

La possibilità offerta dalla disponibilità di dati "certificati" su rese, redditi, prezzi, costi di produzione, etc., è, infatti, strumentale ad una valida implementazione di strumenti assicurativi "nuovi".

In questo senso risulta particolarmente utile l'analisi delle polizze "sulle rese", già presenti in Italia, anche se con percentuali abbastanza basse ed i dati e le esperienze derivanti dalle polizze sui rischi produttivi o multirischio, che coprono il risultato atteso della produzione, misurato come quantità prodotta per superficie coltivata.

Per quanto concerne la definizione di "crisi di mercato", da intendere come parametro per un intervento assicurativo e, quindi, per il calcolo di eventuali indennizzi, ci si riferisce alla definizione di "crisi" indicata dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio (COM (2005) 74), che prevede la presenza di una "situazione imprevista", che va ad interessare negativamente le aziende agricole "a livello locale", oppure "in un intero settore di produzione", ma che in ogni caso ha creato perdite che superano la soglia minima del 30% della media del reddito dei tre anni precedenti.

Infine, per il rafforzamento dell'attuale sistema di riassicurazione pubblica attualmente gestito da ISMEA, occorre prevedere la creazione di un fondo sovranazionale comunitario, nella considerazione che il sistema privato delle compagnie di assicurazione e di riassicurazioni difficilmente sarebbero in grado di sopportare in maniera totale la copertura di rischi come quelli indicati. Risulta, pertanto, indispensabile, il coinvolgimento non solo dello Stato con le sue strutture (Mipaaf,

Ismea, ecc.), ma anche e soprattutto dell'Unione Europea per una nuova impostazione della politica degli aiuti allo strumento assicurativo, inserendo in particolare il tema nella discussione della nuova PAC. Le modifiche legislative che si propongono, inserite nel d.lgs. 102/2004, tendono a rendere compatibile la legislazione nazionale con l'attivazione delle polizze innovative "sui ricavi" e "sul reddito".

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="304 613 711 647">Decreto legislativo n. 102/2004</p> <p data-bbox="405 680 611 714">art. 1, comma 1</p> <p data-bbox="231 748 786 1184">1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per fare fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.</p> <p data-bbox="405 1285 611 1319">art. 1, comma 3</p> <p data-bbox="231 1352 786 1453">3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:</p> <p data-bbox="231 1487 786 1543">a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;</p> <p data-bbox="231 1644 786 1677">b) interventi compensativi, ...omissis...;</p> <p data-bbox="231 1700 786 1767">c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, ...omissis...;</p> <p data-bbox="231 2002 389 2024">...omissis...</p>	<p data-bbox="882 613 1289 647">Decreto legislativo n. 102/2004</p> <p data-bbox="983 680 1189 714">art. 1, comma 1</p> <p data-bbox="810 748 1366 1252">1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per fare fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, nonché dalle perdite derivanti da gravi fluttuazione dei prezzi di mercato, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.</p> <p data-bbox="983 1285 1189 1319">art. 1, comma 3</p> <p data-bbox="810 1352 1366 1453">3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:</p> <p data-bbox="810 1487 1366 1610">a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi, compresi quelli sulle rese e sul reddito per area omogenea;</p> <p data-bbox="810 1644 1366 1677">b) interventi compensativi, ...omissis...;</p> <p data-bbox="810 1700 1366 1767">c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, ...omissis...;</p> <p data-bbox="810 1800 1366 1957">d) misure volte ad incentivare il funzionamento di fondi di mutualità per la gestione del rischio di reddito e delle crisi di mercato, in coerenza con la normativa comunitaria e sugli aiuti di Stato .</p> <p data-bbox="810 2002 968 2024">...omissis...</p>

GIOVANI AGRICOLTORI

18. PRELAZIONE DI PIÙ CONFINANTI

Motivazioni

La normativa sul diritto di prelazione in caso di trasferimento di terreno agricolo a titolo oneroso (art. 8 della L. n. 590 del 1965) stabilisce che, in caso di alienazione di fondi agricoli il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti ha diritto di essere preferito rispetto ad altri acquirenti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari o compartecipanti.

Va richiamato inoltre l'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001, secondo cui, nel caso di più soggetti confinanti, saranno valutati quali criteri preferenziali per l'esercizio del diritto di prelazione, la presenza come compartecipi, nelle rispettive imprese, di cd e IAP di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata di terreni, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CE n. 1257/99.

Tale ultima disposizione, di non facile lettura, ingenera confusione nell'individuazione dei criteri e dei soggetti cui il legislatore assegna il diritto di prelazione.

In tale contesto la proposta consente di rendere più chiara la previsione normativa, disponendo che i giovani, organizzati anche in forma societaria, debbano essere preferiti, in caso di pluralità di confinanti aventi diritto, rispetto ad altri confinanti.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">d.lgs n. 228/2001 Art. 7</p> <p>1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'<i>articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590</i>, e successive modificazioni, ed all'<i>articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817</i>, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e</p>	<p>1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'<i>articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590</i>, e successive modificazioni, ed all'<i>articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817</i>, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine, a coltivatori diretti o IAP di età compresa fra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa</p>

<p>competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.</p>	<p>tra i 18 e i 40 anni; a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ex art. 2135 c.c. in via esclusiva.</p>
--	--

19. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Motivazioni

Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo delle imprese condotte da giovani, si propongono alcune modifiche alle norme che regolano la concessione ed il mantenimento delle agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori, con particolare riguardo alle forme societarie dagli stessi costituite. In proposito si evidenzia che lo sviluppo della forma societaria in agricoltura costituisce uno degli obiettivi contenuti nei principi e criteri direttivi della legge di delega n. 38/2003 sul processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste, ma le relative disposizioni attuative si sono rivelate insufficienti sotto questo profilo. Si propone, pertanto, di modificare la legge n. 441 del 1998 recante: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", intervenendo, principalmente, sull'articolo 14 (Disposizioni fiscali). Si intende, pertanto, attenuare il vincolo di conduzione del fondo portandolo da 6 a 5 anni con riferimento all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni. Si propone, inoltre, con riferimento al disposto dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 441 del 1998, di estendere la non rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari, di cui all'articolo 31, comma 1, della legge n. 724 del 1991 e all'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996, allo IAP, anche in forma societaria. Infine, per i giovani agricoltori il possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP, anche in forma societaria, viene prevista una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'acquisto o la permuta dei terreni.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">L. 441/98 Art. 14, c. 2</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.</p>	<p style="text-align: center;">L. 441/98 Art. 14, c. 2</p> <p>2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 2011 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno cinque anni.</p>

<p style="text-align: center;">L.441/98 Art. 14, c. 3</p> <p>3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'art.3, c. 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.</p>	<p style="text-align: center;">L.441/98 Art. 14, c. 3</p> <p>3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'art.3, c.50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto.</p>
<p style="text-align: center;">L. 441/98 Art. 14, c. 5</p> <p>1. Dal 1° gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.</p>	<p style="text-align: center;">L. 441/98 Art. 14, c. 5</p> <p>1. Dal 1° gennaio 2011, i giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o IAP, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastale nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.</p>

20. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTO CONCLUSI DAI GIOVANI AGRICOLTORI

Motivazioni

Nell'ottica di incentivare l'imprenditoria giovanile, la L. n. 441 del 1998 contempla una serie di misure a favore dei giovani imprenditori agricoli; in particolare l'art. 15 comma 1 prevede che la registrazione dei contratti di affitto, conclusi per scrittura privata, è obbligatoria solo in "caso d'uso" dell'atto, con ciò esonerando i giovani agricoltori dall'applicazione dell'imposta di registro.

Tale disposizione trova però nella pratica scarsissima applicazione, in quanto l'esonero dalla registrazione dei contratti di affitto, salvo in caso d'uso, rende di fatto inoperante l'agevolazione prevista, atteso che l'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte dell'agricoltore impone quasi sempre la presentazione del contratto di affitto.

Si ricorda infatti che a norma dell'art. 6 D.P.R. n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) *"Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento"*.

In tale contesto la proposta legislativa consente, con l'eliminazione dell'ipotesi del "caso d'uso", l'effettiva applicazione della agevolazione prevista dalla norma in commento per l'affitto dei terreni ai giovani agricoltori.

Norma in vigore	Norma proposta
Legge n. 441/1998 Art. 15	Legge n. 441/1998 Art. 15
1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.	1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non sono soggetti a registrazione. In caso di registrazione volontaria è dovuta l'imposta in misura fissa di 51,65 euro.

21. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA

Motivazioni

Al fine di incentivare la modernizzazione e la competitività del settore agricolo attraverso l'applicazione di processi e tecniche produttive innovative, si propone di istituire, a favore dei giovani agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica.

L'individuazione delle spese ritenute ammissibili per la determinazione del credito in esame è demandata ad un apposito decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Norma in vigore	Norma proposta
Nessuna	Art. ... 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è attribuito ai giovani agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche se costituiti in forma societaria purché la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta dagli stessi soggetti, un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati gli investimenti ammissibili ai fini della determinazione del credito.

22. CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI ED IDROELETTRICI

Motivazioni

In coerenza con gli orientamenti comunitari, che considerano l'energia da fonti rinnovabili una delle "nuove sfide", ed analogamente a quanto già previsto per gli impianti a biomasse e biogas, si ritiene opportuno prevedere nel caso di impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori la cumulabilità degli incentivi sulla produzione elettrica con quelli sull'investimento.

Si propone, in particolare, di prevedere la cumulabilità della tariffa in conto energia di cui al DM 6 agosto 2010 con altri incentivi pubblici in conto capitale o conto interesse finalizzati alla realizzazione dell'impianto, indipendentemente dalla potenza o dalla specifica tipologia di impianto. Analogamente, si propone di estendere la cumulabilità con altri incentivi pubblici alle tariffe omnicomprensive relative alla produzione elettrica da impianti eolici ed impianti idroelettrici introdotte dalla tabella 3 allegata alla legge 244/07 e modificata dalla l. 99/09.

Sempre con riferimento alle nuove tariffe in conto energia introdotte dal DM 6 agosto 2010, si propone di riconoscere agli impianti fotovoltaici realizzati su serre di proprietà di giovani agricoltori le tariffe previste per impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

Norma in vigore	Norma proposta
DM MISE-MATTM 6 agosto 2010 art. 5, comma 1 Art. 5 <i>(Cumulabilità degli incentivi)</i>	AI DM MISE-MATTM 6 agosto 2010 art. 5, comma 1 Art. 5 <i>(Cumulabilità degli incentivi)</i> <i>Dopo la lettera h, aggiungere la seguente:</i> i) contributi in conto capitale o conto interesse per impianti fotovoltaici di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori;
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW; b) contributi in conto capitale fino al	

60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall' *articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all' *articolo 10, comma 1, lettera a)*;

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell' *articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

<p style="text-align: center;">DM MISE-MATTM 6 agosto 2010, articolo 10, comma 6.</p> <p>6. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici", così come individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3.</p>	<p style="text-align: center;">DM MISE-MATTM 6 agosto 2010, articolo 10, comma 6</p> <p><i>Al comma 6 dell'art. 10 aggiungere, in fine, il seguente:</i></p> <p>6. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici", così come individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3. Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su serre di proprietà di giovani agricoltori la tariffa è quella spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici".</p>
<p style="text-align: center;">Legge 99/2009 Art. 42, comma 8</p> <p>8. All' articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.</p>	<p style="text-align: center;">Legge 99/2009 Art. 42, comma 8</p> <p><i>sostituire il comma 8 con il seguente::</i></p> <p>8. All' articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli impianti, di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori, alimentati dalle fonti di cui ai numeri 1 e 5 della Tabella 3 allegata alla presente legge».</p>

23. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER DATORI DI LAVORO AGRICOLO UNDER 40

Motivazioni

Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole e di promuovere l'occupazione dipendente nelle aziende più dinamiche e moderne del settore primario condotte da giovani imprenditori ed imprenditrici, si propone di introdurre una norma che riconosca a tali datori di lavoro agricolo, ovunque essi operino, le riduzioni contributive in vigore per le aziende agricole operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati fino al compimento del 40° anno.

La misura descritta comporta minori entrate per il bilancio dello Stato valutabili in 50 milioni di euro l'anno.

Norma in vigore	Norma proposta
Nessuna	<p>1. Ai datori di lavoro agricolo con un'età anagrafica inferiore ai 40 anni si applicano comunque, a prescindere dalla zona tariffaria in cui operano, le riduzioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per le imprese agricole che operano nei territori montani particolarmente svantaggiati</p>

24. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE IN AGRICOLTURA

Motivazioni

Allo scopo di favorire il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura, il legislatore italiano con legge 27 dicembre 2006 n. 296 (L. finanziaria 2007), art.1, comma 1068, ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011 poi ridotta, a partire dal 2009, a 5 milioni di euro.

Considerato che il nostro Paese ad oggi registra un indice di ricambio generazionale tra i più bassi in assoluto nell'UE a 27 si propone l'introduzione di una norma che, da un lato, ripristini l'originaria dotazione finanziaria del cosiddetto Fondo Giovani per l'annualità residua del quinquennio in corso e, dall'altro, statuisca il rifinanziamento del Fondo per altri cinque anni e in misura maggiore.

Nello specifico, si propone che per l'anno 2011 il Fondo abbia, come inizialmente previsto, la disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro; per i successivi cinque anni, periodo 2012-2016, si propone il rifinanziamento del Fondo con una disponibilità finanziaria di 15 milioni di euro all'anno.

Norma in vigore	Norma proposta
L. 27 dicembre 2006, n. 296 Art.1, comma 1068	Art. ...
Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.	Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 2011 è dotato di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro. Per il quinquennio 2012-2016 la disponibilità finanziaria del Fondo è determinata in 15 milioni di euro all'anno.

SETTORI PRODUTTIVI

**25. MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2009
RECANTE “DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE ALLE NORME DI
COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OLIO D’OLIVA”
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 16 GENNAIO 2010, N. 12)**

Motivazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 novembre 2009, che disciplina le modalità applicative nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, prevede onerose registrazioni e sanzioni, anche per minimi ritardi ed errori. Impegni che riguardano solo alcuni degli operatori della filiera: segnatamente confezionatori, commercianti all’ingrosso, frantoiani.

La proposta di modifica del DM mira ad introdurre elementi che rendano più efficace il controllo, coinvolgendo tutte le fasi produttive, ed allo stesso tempo semplifichino gli adempimenti burocratici.

E’ previsto che i produttori al momento della presentazione della Domanda Unica agli Enti Pagatori (AGEA, AGREA, AVEPA, ARTEA, ARPEA, OPR Lombardia, ecc.), dichiarino le rispettive produzioni indicando i volumi e le disponibilità di oli di oliva extravergini, vergini e lampanti; con questa autodichiarazione relativa alle produzioni di olio ed ai quantitativi immessi sul mercato, ai produttori vengono evitati ulteriori autorizzazioni e adempimenti. Le produzioni di oli, nelle varie tipologie, sono così tracciate attraverso le registrazioni specifiche effettuate dai singoli operatori, usufruendo delle informazioni già presenti nel SIAN.

Le disposizioni proposte consentono la conoscenza della reale produzione nazionale, divisa per categorie e disponibile sul mercato, le consistenze di prodotto giacenti nei frantoi, i flussi commerciali e la provenienza degli oli. Quelle indicate sono infatti informazioni essenziali per effettuare i controlli ed i raffronti sulle produzioni e le quantità commercializzate come prodotto italiano, mentre, in tale contesto, risulta inappropriata la disposizione che allarga la prevista verifica dei flussi alla conoscenza di dati commerciali relativi alle imprese registrate (art. 5, c. 7).

Lo snellimento delle procedure per l’intera filiera, consente la focalizzazione dell’attenzione dei controlli sulla provenienza degli oli, che rappresenta l’obiettivo del Regolamento n. 1019/02, e la conoscenza dell’origine degli oli in commercio.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Decreto Ministeriale 10 novembre 2009, n. 8077</p> <p><i>Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.</i></p> <p style="text-align: center;">IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>...omissis...</p> <p>...omissis...</p> <p style="text-align: center;">Decreta:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità</p> <p>1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell'origine.</p> <p style="text-align: center;">Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «regolamento», il regolamento (CE)</p>	<p style="text-align: center;">Decreto Ministeriale</p> <p><i>Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.</i></p> <p style="text-align: center;">IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>...omissis...</p> <p>Visto l'art. 17, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008";</p> <p>...omissis...</p> <p style="text-align: center;">Decreta:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità</p> <p>1. idem</p> <p style="text-align: center;">Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Definizioni</p> <p>1. idem</p>

<p>n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;</p> <p>b) «frantoio», l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;</p> <p>c) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini;</p> <p>d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;</p> <p>e) «Ufficio dell'ICQRF», l'Ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio;</p> <p>f) «AGEA», AGEA - Coordinamento;</p> <p>g) «zona geografica», il nome geografico di un territorio corrispondente ad uno o più Stati membri, alla Comunità, ad uno o più Paesi terzi;</p> <p>h) «origine», l'indicazione della zona geografica nella quale sono state raccolte le olive e in cui è situato il frantoio nel quale è estratto l'olio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Imballaggi</p> <p>1. Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri.</p> <p>2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Imballaggi</p> <p>1. idem</p>
---	---

<p>massima non superiore a venticinque litri.</p> <p>3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Designazione dell'origine</p> <p>1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.</p> <p>2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non può essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».</p> <p>3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) miscela di oli di oliva comunitari; b) miscela di oli di oliva non comunitari; c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.</p> <p>La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.</p> <p>4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di più Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Designazione dell'origine</p> <p style="text-align: center;">Idem</p>
--	---

<p>rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento.</p> <p>5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Iscrizione SIAN</p> <p>1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per le imprese di condizionamento è fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali relative alla gestione delle attività di confezionamento degli oli di oliva, è fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al comma 1 di comunicare al SIAN l'inizio e la cessazione dell'attività di confezionamento.</p> <p>3. Le imprese riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto, confluiscono automaticamente nell'elenco di cui al comma 1.</p> <p>4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i frantoi devono essere registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio 2007.</p> <p>5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce, d'intesa con l'ICQRF, la disciplina delle informazioni che devono essere fornite</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Iscrizione SIAN</p> <p>1. idem</p> <p>2. idem</p> <p>3. idem</p> <p>4. idem</p> <p>5. Nell'allegato 1 al presente decreto sono indicate le informazioni che devono essere annotate su registro cartaceo dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalità del decreto stesso, nonché il prospetto dei dati</p>
---	---

<p>dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalità del presente decreto, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN.</p> <p>6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni le informazioni concernenti la gestione dell'elenco delle imprese registrate, nonché i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e 8 del presente decreto.</p> <p>7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate concernenti l'attività delle imprese registrate.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II IL SISTEMA DEI CONTROLLI</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Controlli</p> <p>1. Al fine di consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva di cui all'art. 4 del presente decreto e delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento, gli operatori della filiera interessati rispettano le misure stabilite nel presente titolo ed adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento.</p> <p>2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera.</p> <p>3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA.</p>	<p>riepilogativi da trasmettere per via telematica al SIAN entro il giorno 10 di ogni mese con riferimento al mese precedente, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'AGEA di concerto con il SIAN stesso.</p> <p>6. Il SIAN rende disponibili esclusivamente all'ICQRF, alla Guardia di Finanza e agli altri organi di controllo le informazioni concernenti la gestione dell'elenco delle imprese registrate, nonché i dati e le informazioni di cui al comma precedente.</p> <p>Il comma 7 è soppresso.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II IL SISTEMA DEI CONTROLLI</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Controlli</p> <p>1. idem</p>
--	--

<p>4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento, provvede all'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo, nonché alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del regolamento stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Registri</p> <p>1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione.</p> <p>2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali applicative.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Registri</p> <p>1. Conformemente all'art. 17 della legge n. 88 del 2009, tutti gli operatori della filiera sono soggetti ad un sistema di controllo. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. I suddetti registri riguardano solo gli oli vergini ed extravergini di oliva destinati ad essere commercializzati con la designazione di origine di uno Stato membro, qualora l'operatore disponga di un sistema di rintracciabilità dell'origine controllabile relativo agli oli vergini ed extravergini destinati a recare una designazione dell'origine non relativa a un singolo Stato membro.</p> <p>2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali applicative.</p> <p>2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.9.2007, n. 222, in materia di comunicazione dei dati di produzione da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, tutti gli olivicoltori, contestualmente alla domanda unica,</p>
---	--

<p>3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.</p> <p>4. I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.</p> <p>5. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i registri sono tenuti secondo le modalità indicate nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Altri adempimenti</p> <p>1. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici e dell'individuazione delle modalità di comunicazione che verranno stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i</p>	<p>presentano agli Enti Pagatori, che sono tenuti a comunicarli all'ICQRF e al SIAN, una dichiarazione di produzione delle olive che indichi, inoltre, i volumi oggetto di molitura e la disponibilità di oli di oliva extravergini, vergini e lampanti ottenuti.</p> <p>3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa.</p> <p>4. I registri sono tenuti secondo le modalità indicate nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito.</p> <p>5. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i registri sono tenuti secondo le modalità indicate nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Altri adempimenti</p> <p>1. I frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato, una delle indicazioni</p>
---	---

<p>frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del regolamento, trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.</p> <p>2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:</p> <p>a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;</p> <p>b) l'indicazione se l'impianto è utilizzato per l'ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;</p> <p>c) la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l'indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.</p> <p>3. È fatto obbligo agli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento, di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.</p>	<p>facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del regolamento, trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.</p> <p>2. idem</p> <p>3. Idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Identificazione delle partite</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Identificazione delle partite</p>
<p>1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacità totale e di un numero identificativo ed è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio</p>	<p>1. Idem</p>

<p>contenuto.</p> <p>2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento.</p> <p>3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantità dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Sanzioni</p> <p>1. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati: il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003; il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004; il decreto 4 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica</p>	<p>2. Idem</p> <p>3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantità dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento. Dette indicazioni possono essere anche apposte mediante codici di cui sia disponibile la legenda sullo stesso documento utilizzato per la movimentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Sanzioni</p> <p>1. Fatte salve le norme penali vigenti, fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche, per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1019 del 2002 e del presente decreto, si applica l'articolo 17, comma 6, della legge n. 88 del 2009.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Abrogazioni</p> <p>1. Idem</p>
---	---

<p>italiana n. 143 del 21 giugno 2004; il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007; il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.</p> <p style="text-align: center;">Allegato I</p> <p>Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all'art. 7.</p> <p><i>Vidimazione</i></p> <p>1. Il registro è tenuto:</p> <p>a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o</p> <p>b) con sistemi informatici, costituito:</p> <p>1. da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo, ovvero da altri supporti di memorizzazione, previa adozione di specifiche prescrizioni da parte dell'ICQRF.</p> <p>2. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato.</p> <p>3. Il responsabile legale della ditta, o la persona appositamente delegata, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all'imposta di bollo, all'Ufficio dell'ICQRF o all'Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito. Il registro su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) punto 1, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:</p> <p>a. <i>“Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/2002”;</i></p>	<p style="text-align: center;">Allegato I</p> <p>Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all'art. 7.</p> <p><i>Vidimazione</i></p> <p>1. Idem</p>
---	---

<p>b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell'impresa;</p> <p>c. indirizzo dello stabilimento o deposito;</p> <p>d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale;</p> <p>e. il numero di pagine costituenti il registro.</p> <p>Inoltre, i fogli che compongono il registro devono essere preventivamente numerati. Nel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina deve riportare, altresì:</p> <p>a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento;</p> <p>b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all'anno.</p> <p>L'Ufficio preposto, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di vidimazione del registro:</p> <p>a. verifica, preliminarmente, il numero delle pagine nonché la presenza sulle stesse e sul frontespizio delle annotazioni di cui ai punti precedenti;</p> <p>b. appone su ciascuna pagina e sul frontespizio, che deve essere firmato dal funzionario che ha proceduto alla vidimazione, un timbro a secco o ad inchiostro indelebile;</p> <p>c. annota sul frontespizio la data di presentazione del registro, la data e il numero di vidimazione;</p> <p>d. tiene la registrazione dei dati della vidimazione.</p> <p>L'Ufficio regionale, competente alla vidimazione, comunica mensilmente all'Ufficio dell'ICQRF i dati relativi ai registri vidimati nel mese precedente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Istruzioni per la compilazione</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Istruzioni per la compilazione</u></p> <p>Premessa: le istruzioni che seguono si riferiscono agli operatori presso i quali non è disponibile il sistema di rintracciabilità di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto.</p>
--	---

<p>1. Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto “sfuso” e “confezionato”, in funzione della categoria dell’olio di cui all’art. 3, lett. a) e b) del Regolamento e della designazione dell’origine.</p> <p>Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono le seguenti¹:</p> <p>a. Italia;</p> <p>b. nome dello Stato membro (Spagna, Grecia, Portogallo, etc.) o del Paese terzo (Tunisia, Marocco, Turchia, etc.);</p> <p>¹ In funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto possono non essere predisposti conti intestati ad origini non utilizzate dall’azienda.</p> <p>c. Comunità;</p> <p>d. miscela di oli di oliva comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto);</p> <p>e. miscela di oli di oliva non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto);</p> <p>f. miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto);</p> <p>g. olio ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in</p>	<p>Gli operatori che invece dispongono del suddetto sistema di rintracciabilità si possono attenere alle istruzioni che seguono limitatamente agli oli destinati ad essere commercializzati con una designazione dell’origine relativa a uno Stato membro.</p> <p>L’olio originario di uno Stato membro può, in alternativa, essere preso in carico anche come “comunitario” (es. Spagna) o “non comunitario” (es. Tunisia) a seconda dei casi.</p> <p>1. Idem</p>
--	--

<p>(designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato).</p> <p>2. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla sezione III del presente allegato o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata.</p> <p>Nella Sezione II del presente allegato è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.</p> <p>Nel registro sono indicate le movimentazioni di ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine e le operazioni di cui ai paragrafi successivi. In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 (0,916 kg = 1 l), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).</p> <p>3. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data e il numero progressivo dell'operazione, - il codice dell'operazione, - il quantitativo effettivamente entrato o uscito, - il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale, - la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative 	<p>2. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla sezione III del presente allegato o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata.</p> <p>Nella Sezione II del presente allegato è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.</p> <p>Nel registro sono indicate le movimentazioni di ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine e le operazioni di cui ai paragrafi successivi. Le movimentazioni interne all'impresa che non determinano una modifica dell'origine del prodotto non debbono essere registrate obbligatoriamente. In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 (0,916 kg = 1 l), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).</p> <p>3. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data e il numero progressivo dell'operazione, - il codice dell'operazione, - il quantitativo effettivamente entrato o uscito, - il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale o in alternativa un codice aziendale che consenta di risalire ai dati suddetti;
---	--

<p>lett. a) e b) di cui all'art. 5 del Regolamento,</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi del documento di accompagnamento, - l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita, - l'indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati. <p>Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore, - codice fiscale dell'olivicoltore. <p>Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'autoconsumo, - alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento, - ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro. <p>4. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate, - le movimentazioni interne, - la produzione di miscele di oli di origine diversa, - il confezionamento, - lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato: <ul style="list-style-type: none"> - alla produzione di "olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini", di "olio di sansa di oliva" o alla produzione di altri prodotti alimentari, - ai mercati extracomunitari. 	<ul style="list-style-type: none"> - la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all'art. 5 del Regolamento, - gli estremi del documento di accompagnamento, - l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita, <p>Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore, - codice fiscale dell'olivicoltore o un codice aziendale da cui sia possibile risalire al codice fiscale. <p>Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'autoconsumo, - alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento, - ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro. <p>4. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate, - le movimentazioni interne qualora determinino una modifica dell'origine del prodotto; - la produzione di miscele di oli di origine diversa, - il confezionamento, - lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato: <ul style="list-style-type: none"> - alla produzione di "olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini", di "olio di sansa di oliva" o alla produzione di altri prodotti alimentari,
--	--

<p>Per ciascuna delle predette operazioni sono menzionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice dell'operazione, - la data dell'operazione, - la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto, - il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti, - il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi. <p>Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.</p> <p>5. Nel registro, nella colonna "note", dovranno essere riportate anche le indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1019/2002, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture. A scelta dell'operatore, le indicazioni facoltative possono essere riportate sotto forma di codice, la cui descrizione deve essere indicata nel registro.</p> <p>6. Le registrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione; - di cui al paragrafo 4 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione. <p>Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell'origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico e distintamente per lotto. In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei</p>	<p>- ai mercati extracomunitari.</p> <p>Per ciascuna delle predette operazioni sono menzionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice dell'operazione, - la data dell'operazione, - la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto, - il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti, - il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi. <p>Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.</p> <p>5. Nel registro, nella colonna "note", dovranno essere riportate anche le indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1019/2002, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture. A scelta dell'operatore, le indicazioni facoltative possono essere riportate sotto forma di codice, la cui descrizione deve essere indicata nel registro.</p> <p>6. Le registrazioni devono essere effettuate entro il settimo giorno lavorativo ad eccezione di quelle relative alle perdite e ai cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie che devono essere riportati nel registro con cadenza almeno mensile. Vanno registrate entro sette giorni le perdite dovute a casi straordinari.</p>
---	---

<p>relativi documenti commerciali.</p> <p>Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.</p> <p>I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come “<i>riporto pagina precedente</i>”.</p> <p>Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.</p> <p>7. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo.</p>	<p>Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro sette giorni dalla notifica della mancata certificazione.</p> <p>I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come “<i>riporto pagina precedente</i>”.</p> <p>Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.</p> <p>7. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo.</p> <p>8. Gli operatori della filiera, diversi dagli olivicoltori, che non provvedono al confezionamento, trasmettono per via telematica al SIAN entro il giorno 10 di ogni mese con riferimento al mese precedente, secondo le indicazioni tecniche fornite dall’AGEA di concerto con il SIAN stesso, un prospetto recante i seguenti dati suddivisi per:</p> <p>designazione dell’origine (Stato membro – comunitaria - non comunitaria - comunitaria e non comunitaria) e con aggiunta delle indicazioni facoltative ove utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giacenze di inizio mese di oli di oliva vergini ed extra vergini; - acquisti di olio sfuso (suddiviso per fornitore con codice fiscale); - vendite di olio sfuso (suddiviso per cliente con codice fiscale); - prodotto confezionato; - prodotto confezionato venduto.
--	--

<p style="text-align: center;">Sezione II Codici delle movimentazioni e operazioni</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Codici delle movimentazioni e operazioni</p>
<p>A= carico di olive (AP = carico di olive proprie; AA = carico di olive acquistate); B= scarico olive e produzione olio (sia classificato che in attesa di classificazione); C= acquisto olio; D= carico olio da molenda; E= carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa; F = vendita di olio al consumatore finale; G= vendita olio; H= carico di olio che non ha ottenuto la certificazione DOP/IGP; I= scarico di olio per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa; L= confezionamento; M= movimentazione interna di olio sfuso; N= produzione di miscele di oli di origine diversa; O= classificazione o cambio di categoria dell'olio; P= perdite o cali di olio; Q= separazione morchie; R= cessione in omaggio di olio confezionato; S= scarico di olio destinato a non recare la designazione dell'origine (destinato all'industria, alla produzione di olio di oliva, di olio di sansa di oliva, etc); T= destinazione Extra UE; U= scarico olio per autoconsumo; V= reso di olio sfuso da clienti; Z= reso di olio confezionato da clienti; X= svuotamento di olio confezionato;</p>	<p>Idem</p>
<p style="text-align: center;">Codici da utilizzare nella lavorazione per conto terzi</p>	<p style="text-align: center;">Codici da utilizzare nella lavorazione per conto terzi</p>
<p>AO1= carico di olive in conto di lavorazione; AO2= scarico di olive e produzione olio in conto lavorazione; AO3= carico di olio sfuso di terzi in conto</p>	<p>Idem</p>

<p>lavorazione; A04= classificazione o cambio di categoria dell'olio in conto lavorazione; A05= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione; A06= carico di olio sfuso di terzi in conto deposito; A07 = scarico di olio sfuso di terzi in conto deposito; A08= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione;</p> <p>Ulteriori codici a cura dell'operatore BO...= eventuali nuovi codici da definire a cura dell'operatore per operazioni non in elenco</p>	<p>Ulteriori codici a cura dell'operatore BO...= eventuali nuovi codici da definire a cura dell'operatore per operazioni non in elenco</p>
---	---

26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUACOLTURA

Motivazioni

Con la presente proposta si interviene nel settore dell'acquacoltura per correggere alcune disposizioni e rendere possibile alle imprese una migliore gestione aziendale, con particolare riguardo principalmente: all'utilizzo dell'acqua degli impianti di acquacoltura per produrre energia, all'utilizzo dei residui d'acqua, all'adeguamento della disciplina dei canoni relativi all'acquacoltura, alla semplificazione delle procedure per le concessioni. In particolare:

Comma 1 – Canoni demaniali marittimi

La disposizione va a recuperare il canone ricognitorio introdotto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, legge che l'articolo 23 della nuova normativa-quadro sulla pesca e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ha invece incautamente abrogato.

Si ricorda che il vuoto normativo determinato da tale abrogazione ha comportato, fra l'altro, una forte sperequazione fra le imprese del comparto, causando differenze di canone addirittura del tremila per cento, che ovviamente impongono alle imprese di acquacoltura marina, diverse dalle cooperative, di ricorrere in sede giudiziaria per evitare il blocco dell'attività, con tutte le pesanti ripercussioni occupazionali ed economiche. Da notare che, di fronte all'enormità della conseguenza così determinata, l'applicazione della disposizione è stata nei fatti diversa nelle varie regioni, provocando ulteriori sperequazioni. Di qui l'esigenza di richiamare in vigore il testo originario.

Comma 2 – Acqua ad uso acquacoltura

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente: "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura", ha abrogato, con l'articolo 23, la legge 17 febbraio 1982, n. 41, che, all'articolo 27, recava disposizioni in merito alle concessioni per l'utilizzo dell'acqua da parte delle imprese di acquacoltura. Non essendoci più un riferimento legislativo specifico, ad evitare l'applicazione per analogia di disposizioni riguardanti altri settori, si intende indicare criteri per la determinazione dei canoni e la semplificazione delle procedure.

Comma 3 – Restituzione acqua ad uso acquacoltura

La stessa disposizione si applica attualmente al settore agricolo. Atteso che l'attività di acquacoltura è giuridicamente equiparata all'attività agricola, si intende, anche in via interpretativa, ribadire l'applicabilità della disposizione al settore, atteso che l'acqua utilizzata non viene consumata ma viene semplicemente restituita in egual misura.

Comma 4 - Energia idroelettrica da acquacoltura

Si tratta di evidenziare la possibilità di utilizzo dell'acqua per gli impianti di acquacoltura, anche dal punto di vista del ricavo di energia elettrica che, diversamente verrebbe dispersa in quanto non utilizzata a fini energetici, con spreco delle risorse.

Comma 5 - Allevamento ittico

Il legislatore nel d-l 106/05 (L. 156/05) ha stabilito una nuova disciplina per particolari attività di acquacoltura, quali quelle di miticoltura che, non avendo un terreno di riferimento, non potevano rientrare nel sistema catastale. L'allevamento ittico vallivo dispone, invece, di una propria disciplina che si distingue, tra l'altro, tra allevamento moderno ed allevamento tradizionale o estensivo. Le nuove disposizioni introdotte non si attagliano alla disciplina dell'allevamento vallivo e, pertanto, si propone la soppressione del relativo riferimento.

Comma 6 - Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente: "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura", ha abrogato, con l'articolo 23, la legge 17 febbraio 1982, n. 41, che, all'articolo 27, recava disposizioni in merito alle concessioni per l'utilizzo dell'acqua da parte delle imprese di acquacoltura. E' opportuno, in questa situazione, delegare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a stabilire disposizioni per la semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura, al fine di semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione (centrale e regionale) ed imprese.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>...omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Art.1</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.</p> <p>2. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.</p> <p>4. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.</p> <p>5. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse.</p> <p>6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.</p>

QUESTIONI ORIZZONTALI

27. CONSIGLIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Motivazioni

A distanza di quasi dieci anni dall'istituzione del Tavolo agroalimentare presso la Presidenza del Consiglio, è opportuno riesaminare e modificare la composizione e il funzionamento del Tavolo stesso prevedendo in particolare:

- la sua trasformazione in Consiglio dell'Agricoltura Italiana;
- la disciplina della composizione del Consiglio mediante disposizioni legislative;
- la possibilità di richiedere alla Presidenza del Consiglio la convocazione del Tavolo da parte di almeno tre rappresentanti.

Norma in vigore	Norma proposta
<p><i>Decreto legislativo 18.05.2001, n. 228</i></p> <p>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i> <i>Istituti della concertazione</i></p> <p>1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'<i>articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281</i>, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.</p> <p>2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo ...</p> <p style="text-align: center;"><i>Consiglio dell'Agricoltura Italiana</i></p> <p><i>1. L'articolo 20 del decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 è sostituito integralmente dal seguente testo:</i></p> <p>“1. Nella definizione delle politiche agricole, relativamente alle sue complessive competenze, il Governo, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, si avvale del Consiglio dell'Agricoltura Italiana – CAI - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>2. Il CAI è composto da undici membri di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due della cooperazione agricola, uno ciascuno in rappresentanza rispettivamente: dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, del settore del commercio dei prodotti agricoli, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, degli organi di rappresentanza delle figure tecniche del settore.</p>

	<p>3. Il CAI è nominato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che raccoglie le designazioni degli organismi di cui a comma 2. La nomina ha la durata di tre anni.</p> <p>4. Il CAI è convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di discutere i principali argomenti afferenti la politica agricola, con cadenza almeno trimestrale, anche su richiesta scritta pervenuta da parte di almeno tre dei suoi membri.</p> <p>5. Alle riunioni del CAI partecipano i rappresentanti del Governo in base alle rispettive competenze in funzione delle materie trattate.</p> <p>6. Le ulteriori modalità di funzionamento del CAI sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.”</p>
--	---

28. COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Motivazioni

Il complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, pur necessario per garantire il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale del settore, si caratterizza per la presenza di una pluralità di organi di vigilanza nella maggior parte dei casi completamente autonomi uno dall'altro ed appartenenti ad amministrazioni diverse ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili. Questa situazione comporta di fatto che le aziende agricole siano sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza (INPS, INAIL, DPL, ASL, Agenzia delle Entrate, ICQRF, Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, AGEA e altri Organismi pagatori) che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi. La norma proposta prevede, da un lato, che le attività degli organi di vigilanza debbano essere sottoposte ad una forma di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. La misura descritta non comporta maggiori oneri per la casse dello Stato, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà comportare un risparmio di risorse.

Norma in vigore	Norma proposta
Nessuna	<p>1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti.</p> <p>2. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di</p>

	<p>attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.</p>
--	---

29. REVISIONE DELLA NORMATIVA SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Motivazione

La riproduzione animale è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Le innovazioni regolamentari intervenute a livello europeo, dalla sua approvazione ad oggi, nonché l'evolversi in tale lasso di tempo delle strutture organizzative ed operative, rende necessario una revisione dell'attuale normativa.

Lo scopo della proposta è quello di rendere possibile il coinvolgimento di più soggetti – ancorché tutti operanti secondo univoche direttive definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – sia nella gestione dei registri anagrafici e dei libri genealogici, sia nello svolgimento delle valutazioni genetiche del bestiame.

La finalità della proposta è di adeguare alle mutate situazioni operative i principi normativi che sovrintendono l'attività della riproduzione animale, nella consapevolezza che occorre operare nei limiti imposti dalla normativa europea, e ferme restando le funzioni in materia trasferite alle regioni.

In particolare, appare necessario, anche alla luce della segnalazione formulata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati il 10 marzo 2010 (nell'esercizio dei poteri conferitigli ai sensi dell'art 21 della legge 10 ottobre 1990 n 287) dal Presidente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Antitrust), superare l'attuale strutturazione organizzativa e operativa, in considerazione del fatto che il sistema organizzativo vigente ha determinato, negli anni, effetti negativi per gli operatori, condizionando negativamente l'attività di ricerca e di miglioramento genetico della popolazione animale italiana.

Al fine di superare tale situazione e di aprire, introducendo principi di concorrenza, il settore della genetica alle indispensabili prospettive di sviluppo futuro, si propone, pertanto, di modificare la citata legge n. 30 del 1991 nel senso di prevedere che:

- i registri anagrafici ed i libri genealogici siano istituiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- la gestione dei registri anagrafici e dei libri genealogici, nel rispetto della normativa europea, possa essere affidata ad una o più associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica e in possesso di requisiti prestabiliti;
- le valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico e i controlli delle loro attitudini produttive siano affidati ad una o più organizzazioni appositamente riconosciute ed in possesso di requisiti prestabiliti;

- le regioni espletino le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo ed a loro trasferite dallo Stato.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Legge 30/1991</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.</p> <p>2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>1. La presente legge disciplina:</p> <p>a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;</p> <p>b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;</p> <p>c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;</p> <p>d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;</p> <p>e) la riproduzione animale</p>	<p style="text-align: center;">Disegno di legge n. 1925/2009 (già presentato nel dicembre 2009)</p> <p>idem</p> <p>idem</p>

Art. 3	Art 3
<p>1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.</p> <p>2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>	<p>1. I registri anagrafici e i libri genealogici sono istituiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>2. I libri genealogici sono tenuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e possono essere affidati ad associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico direttamente o per il tramite di organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute e in possesso dei requisiti stabiliti con proprio decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>4. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, nel rispetto dei criteri univoci stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, da organizzazioni appositamente riconosciute e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.</p> <p>5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tiene altresì i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e i libri genealogici di specie e razza per le quali non esiste un'associazione in possesso dei requisiti di cui al comma 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche direttamente o tramite organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute e in</p>

<p>3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.</p> <p>4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'art. 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'art. 3.</p> <p>2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera c), del decreto</p>	<p>posseso dei requisiti stabiliti con proprio decreto.</p> <p>6. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici e attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.</p> <p>7. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato alla presente legge; tali registri sono tenuti da imprese singole o associate. La tenuta dei predetti registri è coordinata sulla base di appositi disciplinari dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali direttamente o attraverso le organizzazioni riconosciute affidatarie ai sensi del comma 2.</p> <p>idem</p>
--	---

<p>del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreché al libro genealogico, anche nell'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;</p> <p>b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art. 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3.</p> <p>2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:</p>	<p style="text-align: center;">idem</p>
--	---

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti equini ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse.

Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

<p>7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p>	
<p>1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.</p>	<p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p>	
<p>1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.</p>	<p>idem</p>
<p>2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.</p>	
<p>3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione</p>	

<p>degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:</p> <p>a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;</p> <p>b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;</p> <p>c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;</p> <p>d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.</p>	<p>idem</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'art. 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) il pagamento della somma di lire</p>	<p>idem</p>

<p>duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;</p> <p>b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;</p> <p>c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;</p> <p>d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:</p> <p>a) è escluso il pagamento in misura ridotta;</p> <p>b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero</p>	<p style="text-align: center;">idem</p>
---	---

<p>dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>I disciplinari di cui all'art. 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>1. L'art. 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:</p> <p>“eseguiti:</p> <p>a) da veterinari iscritti all'albo professionale;</p> <p>b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme”.</p> <p>Allegato (art. 2; art. 3, comma 4)</p> <p>Libro genealogico.</p> <p>Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati</p>	<p>idem</p> <p>idem</p> <p style="text-align: center;">Allegato</p> <p><i>L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</i></p> <p>Allegato (articolo 2, comma 1)</p> <p>«Allegato (articolo 2; articolo 3, comma 7)</p> <p>Libro genealogico.</p> <p>Per libro genealogico si intende il libro istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e tenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati</p>
---	--

<p>effettuati controlli delle attitudini produttive.</p> <p>Registro anagrafico.</p> <p>Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Registro dei suini ibridi.</p> <p>Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Riproduttore di razza pura.</p> <p>Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.</p> <p>Riproduttore equino di razza.</p> <p>Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.</p>	<p>effettuati controlli delle attitudini produttive.</p> <p>Registro anagrafico.</p> <p>Per registro anagrafico si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e tenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Registro dei suini ibridi.</p> <p>Per registro dei suini ibridi si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tenuto da imprese singole o associate di cui al medesimo comma 7 in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.</p> <p>Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina</p> <p>Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.</p> <p>Riproduttore equino</p> <p>Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.</p>
---	--

<p>Riproduttore suino ibrido.</p> <p>Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:</p> <p>a) che provenga da un incrocio pianificato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse; 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse; 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2); <p>b) che sia iscritto in un registro.</p>	<p>Riproduttore suino ibrido</p> <p>Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:</p> <p>a) che provenga da un incrocio pianificato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse; 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse; 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2); <p>b) che sia iscritto in un registro».</p>
--	--

30. RAPPRESENTANZA DEL SETTORE AGRICOLO

Motivazioni

Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del 2010, ha previsto una sensibile diminuzione del numero dei componenti degli organi collegiali presso le pubbliche amministrazioni, sia al fine di razionalizzare l'azione di tali organi e sia al fine di contenere i costi per la finanza pubblica. Questa misura, se attuata in modo meramente matematico, rischia di escludere dalla partecipazione ad organi collegiali che trattano anche della materia agricola la rappresentanza delle imprese del settore primario ed in particolare di quelle che occupano manodopera dipendente. Di qui la necessità di introdurre una norma, quale quella proposta, che garantisca comunque la partecipazione di un componente in rappresentanza delle imprese agricole, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Norma in vigore	Norma proposta
<p><i>(nessuna)</i></p>	<p>All'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, dopo il comma 2, è inserito i seguenti:</p> <p>2-bis. Negli organi collegiali istituiti presso le pubbliche amministrazioni ove sono presenti le parti sociali e si trattano materie che riguardano anche l'agricoltura, deve essere comunque assicurata la partecipazione di almeno un componente in rappresentanza delle imprese agricole che occupano manodopera dipendente, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La maggiore rappresentatività tra le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro agricolo, ai fini della partecipazione, viene effettuata, principalmente, sulla base delle deleghe associative INPS, in misura proporzionale al numero di giornate di lavoro dipendete denunciate all'Istituto previdenziale.</p>

31. GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Motivazioni

E' avvertita diffusamente l'esigenza di estendere e rafforzare l'attività di vigilanza sull'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esercitata da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), garantendo in ogni caso il rispetto dell'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'ente.

E' opportuno, infatti, rendere più efficace il sistema dei servizi informatici per la gestione ed il controllo delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale sia disposte direttamente da Agea, sia dagli altri Organismi Pagatori riconosciuti.

I produttori reclamano legittimamente puntualità e precisione nella erogazione delle risorse comunitarie ed altrettanta puntualità nella effettuazione degli eventuali controlli. Le pratiche finalizzate alla erogazione degli aiuti si svolgono con notevoli ritardi nel nostro Paese, mentre i nostri partner europei beneficiano di procedure improntate a maggiore efficienza.

Occorre, inoltre, rinnovare un impianto normativo datato, che negli anni ha creato sovrapposizioni di competenze ed ambiti operativi di diversa natura in seno ad Agea ed al Sistema informatico che hanno oggi bisogno di un migliore coordinamento che non può che essere affidato al Ministero vigilante.

Si propone quindi che le decisioni, le procedure, gli atti esecutivi ed i contratti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi informativi per la gestione di tutti gli interventi di Agea – sia i sistemi gestiti in proprio sia quelli affidati a terzi – vengano trasferiti al Mipaaf, che provvede ad emanare le relative disposizioni sulla base delle esigenze segnalate da Agea stessa.

E' opportuno modificare la normativa in vigore prevedendo:

- di razionalizzare i compiti di coordinamento e gestione attualmente attribuiti ad Agea;
- di far subentrare il Mipaaf in tutti i rapporti relativi al SIAN per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo del sistema informativo stesso.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>D.lgs. 27-5-1999 n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p>Articolo 5</p> <p><i>Gestione degli interventi ed aiuti comunitari</i></p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. ...omissis ...</p> <p>3. ...omissis ...</p> <p>4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'<i>articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173</i>, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'<i>articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del <i>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001.</p>	<p>Articolo ...</p> <p><i>Servizi Informatici</i></p> <p>1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:</p> <p>4-bis. Le convenzioni di cui al comma 4 nonché tutti gli atti esecutivi e i contratti stipulati per il funzionamento, l'esercizio e lo sviluppo dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo, sono di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che provvede ad emanare le relative disposizioni, sulla base delle esigenze segnalate da Agea stessa.</p> <p>4-ter. I commi 9 e 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 1999 n. 99 sono abrogati.</p> <p>4-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN, ivi compresa la gestione della partecipazione pubblica maggioritaria detenuta da Agea nella società a capitale misto costituita in applicazione del comma 10-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 1999 n. 99. A tal fine Agea provvede a trasferire immediatamente al Mipaaf tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali funzionali al subentro.</p>

SEMPLIFICAZIONE

a) Lavoro

32. ASSUNZIONE DI GRUPPO

Motivazioni

In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica azienda. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare.

Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>31. Gruppi di impresa.</p> <p>1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della</p>	<p style="text-align: center;">idem</p>

<p>legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.</p> <p>2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziate. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (63).</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.</p>	<p>idem</p> <p>Idem</p> <p><i>Dopo il comma 3 inserire i seguenti::</i></p> <p>3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.</p> <p>3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.</p> <p>3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinati dai commi 3-bis e 3-ter.</p>
--	--

33. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PLURIMA

Motivazioni

In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro stagionali di durata contenuta, finalizzati a soddisfare esigenze temporanee dell'attività produttiva. Attualmente questi rapporti sono assoggettati alle medesime procedure burocratiche previste per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente. Sussiste quindi la necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo che assumono operai con rapporti di lavoro a tempo determinato, attraverso l'introduzione, in luogo di distinte comunicazioni di assunzione per ciascun lavoratore, di una "comunicazione d'assunzione plurima" che consenta alle aziende di effettuare un'unica comunicazione di assunzione di più lavoratori, indicando solo i dati strettamente necessari (Codice fiscale, cognome e nome, CCNL applicato, livello di inquadramento, durata del rapporto, numero di giornate di lavoro presunte). Ciò consente di semplificare e razionalizzare gli adempimenti per le aziende agricole che impiegano numerosi operai stagionali in operazioni colturali concentrate in brevi periodi (ad es.: raccolta).

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="300 1301 730 1384">Decreto-legge 1.10.1996, n. 510 (L. n. 608/1996), art. 9-bis</p> <p data-bbox="236 1435 794 1496">9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.</p> <p data-bbox="236 1541 395 1570">...omissis...</p> <p data-bbox="236 1615 794 2040">2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei</p>	<p data-bbox="874 1301 1305 1384">Decreto-legge 1.10.1996, n. 510 (L. n. 608/1996), art. 9-bis</p> <p data-bbox="818 1435 1361 1570">1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:</p>

<p>relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.</p> <p>2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.</p>	<p>2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.</p>
--	--

34. NULLA OSTA AL LAVORO PER EXTRACOMUNITARI

Motivazioni

L'importanza che il lavoro di cittadini extracomunitari ha acquisito nel settore agricolo rende necessario apportare alcune semplificazioni alle procedure amministrative attualmente in vigore, al fine di consentire il rilascio dell'autorizzazione al lavoro e l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro in tempi compatibili con le esigenze produttive. In particolare si propongono meccanismi di snellimento e accelerazione delle procedure per le autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari stagionali che sono stati già autorizzati negli anni precedenti e vengono reimpiegati nelle stesse aziende. Per le richieste relative a tali lavoratori si prevede una procedura di silenzio-assenso, in considerazione del fatto che si tratta di soggetti (datore di lavoro e lavoratore straniero) già sottoposti ai controlli previsti dalla vigente legislazione in materia di immigrazione.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="252 1223 759 1290">Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, art. 24</p> <p data-bbox="233 1330 533 1364">24. Lavoro stagionale.</p> <p data-bbox="233 1397 778 2031">1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di</p>	<p data-bbox="831 1223 1339 1290">Decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, art. 24</p> <p data-bbox="807 1330 1361 1431">1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286, dopo il comma 2, è inserito il seguente:</p>

<p>lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.</p> <p>2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.</p> <p>3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.</p> <p>4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verificano le condizioni.</p> <p><i>...omissis...</i></p>	<p>2-bis. La domanda si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) la domanda riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;</p> <p>b) il lavoratore stagionale l'anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo.</p>
--	--

35. SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Motivazioni

L'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 81 del 2008, prevede per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali entro le 50 giornate lavorative, l'emanazione di un decreto interministeriale di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione e alla sorveglianza sanitaria. Inoltre la medesima norma, in caso di esclusivo utilizzo di tali lavoratori, rinvia al contratto collettivo nazionale la semplificazione della disciplina concernente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il problema è di estrema rilevanza per il settore. Sarebbe opportuno per tali tipologie di aziende minori, in attesa del decreto che a distanza di oltre due anni dalla pubblicazione del d.lgs. n. 81 del 2008 non è stato ancora emanato, prevedere alcune disposizioni direttamente applicabili. E' opportuno trasferire alcuni adempimenti dal livello aziendale ad un livello interaziendale che permetta, ad esempio, di informare e formare i lavoratori una sola volta nel corso dell'anno, a seconda del tipo di raccolta o lavorazione, di effettuare una sola visita medica periodica, i cui risultati possono essere riportati sul libretto sanitario, in modo da semplificare notevolmente gli adempimenti e rendere possibile l'applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008 anche per i lavoratori stagionali.

Norma in vigore	Norma proposta
D.lgs. 81/2008 art. 3 comma 13	<p>All'articolo 3 del d.lgs. n. 81 del 2008, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:</p> <p>13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato sono sostituiti da apposita visita medica biennale presso i Servizi di Medicina del Lavoro della ASL di appartenenza che rilasciano certificazione attestante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica</p>

	<p>relativa all'attività lavorativa agricola;</p> <p>b) gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda;</p> <p>c) gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso una formazione effettuata con cadenza quinquennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva. La formazione comprende anche le procedure di primo soccorso e antincendio.</p> <p>13-ter. Per i datori di lavoro agricoli che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata alle sole lavorazioni che i lavoratori assunti vanno ad effettuare.</p>
--	---

36. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROCEDURE STANDARDIZZATE

Motivazioni

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto, per quanto concerne la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi. In particolare, l'articolo 29 individua le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Dette modalità si sono rivelate non adatte alle imprese agricole, soprattutto di modeste dimensioni, creando, per esse, un carico burocratico eccessivo, con forte aumento dei costi aziendali.

Non si è, finora, delineato un intervento adatto a risolvere i problemi legati all'applicabilità della citata legislazione alle piccole imprese del settore agricolo, che sono investite da specifiche problematiche. E' necessario, in particolare, intervenire per semplificare le procedure di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi. Inoltre, è opportuno ribadire che le procedure standardizzate di valutazione dei rischi per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano a tutto il settore agricolo.

Norma in vigore	Norma proposta
D.lgs. 81/2008 art. 29 comma 6	<p>All'articolo 29 del d.lgs. n. 81 del 2008, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:</p> <p>“6-ter. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate da norme di buona tecnica e buona prassi.”</p>
<p>d.lgs. 81/2008 art. 29 comma 7 lett. b)</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p>	<p>All'articolo 29, comma 7, del d.lgs. n. 81 del 2008, alla lettera b), dopo le parole: “rischi chimici, biologici”, aggiungere le seguenti:</p> <p>“ad eccezione delle imprese agricole”.</p>

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.	
---	--

37. PRIMO SOCCORSO

Motivazioni

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto, per quanto concerne la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la gestione delle emergenze. In particolare, l'articolo 45 detta disposizioni sul "primo soccorso". Con la presente proposta si intende semplificare le disposizioni sul primo soccorso per le aziende agricole in quanto risultano essere particolarmente penalizzanti. Infatti, le aziende agricole con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato sono state equiparate alle attività ad alto rischio come le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari nonché alle attività industriali ed artigianali con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, ad esempio costruzioni, trasporti). Si intende, pertanto, riportare le indicate disposizioni ad ambiti più adeguati del settore agricolo.

Norma in vigore	Norma proposta
d.lgs. 81/2008 art. 45 comma 2	<p>All'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</p> <p>2-bis. Le aziende agricole, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, sono classificate nel Gruppo C, di cui all'articolo 1, comma 1, del DM 15 luglio 2003, n. 388, relativo al primo soccorso aziendale.</p>

38. PREVENZIONE INCENDI

Motivazioni

Con la presente proposta si intende ridefinire le attività a rischio di incendio per il settore agricolo, al fine di stabilire con certezza gli adempimenti che devono essere attuati dagli imprenditori. In particolare, l'obbligo imposto agli agricoltori di porre all'esterno dei fabbricati i contenitori di gasolio, per ridurre il rischio di incendio, produce effetti minimi sulla prevenzione degli incendi, mentre crea elevatissime probabilità di subire furti di carburante.

E' pertanto necessario intervenire, ai fini di una semplificazione, sui seguenti aspetti:

- impianti di distribuzione del gasolio;
- depositi di materiale vario,
- delimitazione del campo di applicazione del certificato di prevenzione incendi.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>d.lgs. 81/2008 art. 46 comma 4</p>	<p>d.lgs. 81/2008 art. 46 comma 4</p> <p>All'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:</p> <p>“4-bis. Il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso ed agli impianti di distribuzione del gasolio.”</p>

b) Ambiente

39. IMPIANTI DI ESSICCAZIONE UBICATI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Motivazioni

L'abrogazione del DPCM 21 luglio 1989 sulla qualità dell'aria, ad opera del d.lgs. n.152 del 2006 (Norme in materia ambientale), ha ricondotto le imprese agricole tra le attività soggette all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Le attività soggette all'autorizzazione generale nel limite delle soglie di cui all'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/06, conducono diverse attività agricole nell'ambito dell'autorizzazione ordinaria con conseguente aggravio per le imprese soggette. Va effettuato, pertanto, un intervento che definisca espressamente i cicli produttivi agricoli soggetti all'autorizzazione al fine di limitarne il campo di applicazione.

Il problema riguarda soprattutto gli essiccatoi di cereali ubicati nelle aziende agricole che lavorano per poche settimane all'anno per i quali è previsto il rispetto di disposizioni che nella maggior parte dei casi sono inapplicabili. Difatti a livello costruttivo non sono state ancora individuate soluzioni che permettono di rispettare i rigorosi limiti di emissioni previsti dal d.lgs. 152/06

Norma in vigore	Norma proposta
<p align="center">Allegati alla parte quinta del d.lgs. 152/06</p> <p>Allegato IV - Impianti e attività in deroga Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1</p>	<p align="center">Allegati alla parte quinta del d.lgs. 152/06</p> <p>Allegato IV - Impianti e attività in deroga Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1</p> <p>Dopo la lettera z), aggiungere la seguente:</p> <p>“z-bis): impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile che non lavorano per più di 90 giorni l’anno.”</p>

40. PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (ALLEGATO IV DEL D.LGS. 152/06)

Motivazioni

Con la presente proposta si intende modificare, tra gli allegati alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), l'Allegato IV (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano), al fine di promuovere, attraverso forme di semplificazione, la maggiore diffusione delle fonti rinnovabili di origine agricola e di assicurare la possibilità di controllo su attività di deforestazione effettuate ai fini della conversione ad usi non agricoli del suolo, nonché di contenere gli oneri a carico delle aziende agricole. In particolare occorre aumentare i limiti dimensionali attualmente in vigore in quanto si adatterebbero meglio alle realtà esistenti sul territorio.

Norma in vigore	Norma proposta
Allegati alla parte seconda del d.lgs. 152/06 Allegato IV, n. 1, lett. b) e c)	Allegati alla parte seconda del d.lgs. 152/06 Allegato IV, n. 1, lett. b) e c)
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;	all'allegato IV, n. 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti: b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, ad eccezione dei casi di impianto a ciclo breve destinati alla produzione di biomassa a fini energetici ; deforestazione allo scopo di conversione ad usi non agricoli del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;	c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe ;

41. PROCEDURA AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Motivazioni

Le tariffe per le attività istruttorie e di controllo in materia di autorizzazione integrata ambientale, individuate per gli allevamenti di pollame e suini, tariffe eccessivamente onerose, considerando le dimensioni contenute delle attività indicate e, quindi, la limitata complessità delle fasi istruttorie. I suddetti allevamenti, dopo esser stati assoggettati alla disciplina di autorizzazione integrata ambientale con soglie dimensionali molto basse, ora vengono equiparati dal punto di vista delle tariffe agli impianti industriali.

Di conseguenza non si è avuta alcuna considerazione per la specificità e le modalità operative e gestionali di tali impianti, come invece prescritto dalla normativa di riferimento stante la diversità delle loro emissioni, di tipo biologico, rispetto a quelle più inquinanti di tipo industriale.

Pertanto per quanto riguarda gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/06, vista la loro natura, considerati il numero ed il tipo degli inquinanti eventualmente prodotti, si ritiene opportuno, onde evitare di gravare eccessivamente sulle imprese di questo tipo, ridurre le tariffe previste del 50 per cento. Considerato che le aziende interessate sono in numero contenuto, si valuta che l'onere derivante dall'applicazione della misura proposta ammonti a 2 milioni di euro.

Norma in vigore	Norma proposta
D.lgs. 152/06, art. 33 comma 3 così come modificato dal d.lgs. 128/10	<p>All'articolo 53 del d.lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dal d.lgs. 128 del 2010, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:</p> <p>“3.-quater. Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII, punto 6.6 della parte seconda, l'entità delle tariffe di cui al comma 3-ter è ridotta al 50%.”</p>

42. PROCEDURA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN CASO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

Motivazioni

Nonostante gli allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale siano generalmente di media grandezza, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale), la maggior parte delle modifiche sono considerate sostanziali. Ciò in relazione al fatto che il combinato disposto dell'art. 6, comma 13, e dell'art. 5, comma 1 lett. I bis), attribuisce alle Autorità competenti la possibilità di classificare comunque le modifiche come sostanziali. Per tale motivo visto il limitato impatto ambientale delle attività di cui trattasi si ritiene sufficiente mantenere come criterio solo quello relativo al "valore soglia".

Norma in vigore	Norma proposta
<p>D.lgs. 152/2006 art. 5 comma 1</p>	<p>D.lgs. 152/2006 art. 5 comma 1 - lett. I-bis</p> <p><i>Aggiungere, in fine, il seguente:</i></p> <p>Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII, punto 6.6, si considerano come sostanziali solo quelle che diano luogo ad una modifica del suddetto valore soglia.</p>

43. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI ATMOSFERICHE PER GLI ALLEVAMENTI

Motivazioni

Con il decreto legislativo n. 128 del 2010 viene profondamente modificato l'attuale assetto normativo per gli allevamenti: con i nuovi parametri, verrebbero ad essere coinvolte nel sistema autorizzativo più di 20.000 aziende zootecniche. L'estensione a tali aziende dell'autorizzazione obbligatoria rischia di divenire un adempimento formale, burocratico e costoso che, tuttavia, dal punto di vista ambientale non comporta effetti positivi rilevanti in quanto agli allevamenti zootecnici già si applicano una serie di norme che migliorano le emissioni. Si fa riferimento alla normativa relativa ai nitrati, alla condizionalità, al benessere degli animali, all'IPPC per gli allevamenti più grandi. Per quanto riguarda, poi, la tipologia degli allevamenti caratterizzata da emissioni diffuse, l'obbligo di autorizzazione appare solo come un inutile aggravio.

In merito alle emissioni è opportuno ricordare che l'agricoltura ha diminuito le proprie emissioni, negli ultimi anni, dell'8,3%. A livello nazionale, nel 2007, il contributo del settore agricolo alle emissioni globali di gas serra è stato del 6.7%, il settore zootecnico incide sul totale per il 3,5% e, come riportato in diversi studi, ha già ridotto notevolmente le proprie emissioni; ogni ulteriore intervento rischia di compromettere la produttività del settore.

Norma in vigore	Norma proposta
D.lgs. 152/06 lett. z parte I dell'all. IV alla parte quinta	<p style="text-align: center;">D.lgs. 152/06 lett. z parte I dell'all. IV alla parte quinta</p> <p>Sostituire la lettera z), con la seguente:</p> <p>z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.</p>

	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 293 1182 383">Categoria animale allevata</th> <th data-bbox="1182 293 1337 383">Peso vivo medio (t) per anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 383 1182 450">Scrofe con suinetti fino a 30 kg</td> <td data-bbox="1182 383 1337 450">3,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 450 1182 510">Suini in accrescimento/ingrasso</td> <td data-bbox="1182 450 1337 510">3,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 510 1182 571">Vacche da latte in produzione</td> <td data-bbox="1182 510 1337 571">2,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 571 1182 607">Rimonta vacche da latte</td> <td data-bbox="1182 571 1337 607">2,8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 607 1182 642">Bovini all'ingrasso</td> <td data-bbox="1182 607 1337 642">4,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 642 1182 678">Galline ovaiole</td> <td data-bbox="1182 642 1337 678">1,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 678 1182 714">Polli da carne</td> <td data-bbox="1182 678 1337 714">1,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 714 1182 750">Tacchini</td> <td data-bbox="1182 714 1337 750">2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 750 1182 786">Cunicoli</td> <td data-bbox="1182 750 1337 786">2,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 786 1182 822">Ovicapri</td> <td data-bbox="1182 786 1337 822">3,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 822 1182 857">Equini</td> <td data-bbox="1182 822 1337 857">4,9</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria animale allevata	Peso vivo medio (t) per anno	Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4	Suini in accrescimento/ingrasso	3,0	Vacche da latte in produzione	2,5	Rimonta vacche da latte	2,8	Bovini all'ingrasso	4,0	Galline ovaiole	1,5	Polli da carne	1,4	Tacchini	2,0	Cunicoli	2,4	Ovicapri	3,4	Equini	4,9
Categoria animale allevata	Peso vivo medio (t) per anno																								
Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4																								
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0																								
Vacche da latte in produzione	2,5																								
Rimonta vacche da latte	2,8																								
Bovini all'ingrasso	4,0																								
Galline ovaiole	1,5																								
Polli da carne	1,4																								
Tacchini	2,0																								
Cunicoli	2,4																								
Ovicapri	3,4																								
Equini	4,9																								
D.lgs. 152/06 lett. aa) parte I dell'all. IV alla parte quinta	<p data-bbox="901 965 1276 1032">D.lgs. 152/06 lett. aa) parte I dell'all. IV alla parte quinta</p> <p data-bbox="807 1066 1118 1099">Sopprimere la lett. aa)</p>																								
D.lgs. 152/06 lett. nn) parte II dell'all. IV alla parte quinta	<p data-bbox="901 1167 1276 1234">D.lgs. 152/06 lett. nn) parte II dell'all. IV alla parte quinta</p> <p data-bbox="807 1267 1294 1301"><i>sostituire la lett. nn) con la seguente:</i></p> <p data-bbox="807 1335 1369 1402">“nn) Allevamenti che non rispettano i parametri di cui alla lett. z della parte I”.</p>																								

44. ATTUAZIONE GRADUALE DEL SISTRI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Motivazioni

In relazione alle difficoltà applicative del sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) alle piccole imprese del settore agricolo, si rende necessario prevedere una applicazione graduale del sistema con una iniziale fascia di esenzione, avviando contemporaneamente una fase sperimentale al fine di individuare eventuali criticità. Si propone, pertanto, una modifica al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9. Con tale proposta si prevede una iniziale esenzione dall'iscrizione al SISTRI, con successiva sperimentazione relativa al settore agricolo.

Norma in vigore	Norma proposta
DM 17 dicembre 2009 art. 1	DM 17 dicembre 2009 art. 1 Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Fino al 31 dicembre 2012 sono esentati dall'iscrizione al Sistri le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi fino a 200 kg/l annui. A tali imprese continua ad applicarsi l'attuale disciplina relativa al MUD, al registro di carico e scarico ed al formulario di identificazione. A decorrere dal 1° gennaio 2011 si procede ad una sperimentazione del sistema su un campione rappresentativo di aziende.

c) Energia da fonti rinnovabili

45. ASSOGGETTAMENTO PER GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON CAPACITÀ DI GENERAZIONE NON SUPERIORE AD 1 MW ELETTRICO ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI ALLA DISCIPLINA SULLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (ARTT. 22 E 23 DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380)

Motivazioni

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili è dato dalla complessità delle procedure autorizzative degli impianti. Al fine di sviluppare la microgenerazione distribuita da fonti rinnovabili, si rende opportuno prevedere per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, alimentati da fonti rinnovabili, l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (artt. 22 e 23 dpr 6 giugno 2001, n. 380). Tale indirizzo, già previsto dalla legge comunitaria 2009 all'interno del recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'utilizzo dell'energie rinnovabili, consente di superare una disomogeneità applicativa presente a livello regionale nella normativa sulle autorizzazioni.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 articolo 12, comma 5</p> <p>5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.</p>	<p>All'articolo 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, sostituire il comma 5 con il seguente:</p> <p>5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia non superiore alla soglia di 1 MWE, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.</p>

<p>281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.</p>	
--	--

46. MODALITÀ DI RILASCIO DEI CERTIFICATI VERDI

Motivazioni

Con la presente proposta si intende modificare ed integrare quanto previsto dall'articolo 11 del D.M. del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, relativamente al sistema di rilascio dei certificati verdi sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Difatti, nel caso delle biomasse e del biogas, in cui è rilevante il costo di approvvigionamento degli impianti ed in generale di gestione degli stessi. Difatti, è estremamente gravoso produrre energia e percepire l'incentivo solo a distanza di un anno. Altrettanto gravosa per i produttori è la possibilità di ricevere certificati verdi (CV) a preventivo solo a fronte di una fideiussione bancaria commisurata al valore dei CV richiesti. Per tali motivi si chiede di prevedere un sistema di rilascio dei CV a consuntivo mensile, così come avviene già per la tariffa onnicomprensiva, ed a preventivo senza l'obbligo di presentazione di garanzie.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>Legge 99/09 art 42</p>	<p>All'articolo 42 della legge n. 99 del 2009, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:</p> <p>8-bis. I certificati verdi, di cui al titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1, sono emessi dal Gestore dei servizi elettrici, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica:</p> <p>a) a consuntivo, relativamente all'energia elettrica incentivata del mese precedente;</p> <p>b) a preventivo, relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.</p> <p>8-ter. Per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio commerciale alla data del 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008, recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".</p>

47. REVISIONE TRIENNALE DEGLI INCENTIVI ALLE BIOMASSE

Motivazioni

Al fine di dare stabilità al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili consentendo pertanto una adeguata pianificazione degli investimenti, è opportuno chiarire che le eventuali revisioni triennali degli incentivi alla produzione elettrica da biomasse e biogas di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 244/07 e all'articolo 1, comma 382-quater della legge 296/06, non si applicano agli impianti entrati in esercizio prima di tali revisioni, per i quali l'incentivo rimane fisso nei 15 anni. Peraltro le eventuali modifiche introdotte si applicano non prima di dodici mesi dall'emanazione del decreto che introduce tale modifica.

Norma in vigore	Norma proposta
Legge 244/07 art. 2. comma 145	<p>All'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007, aggiungere, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“La suddetta revisione entra in vigore dopo dodici mesi dall’emanazione del decreto di cui al presente comma si applica agli impianti entrati in esercizio commerciale dopo l’entrata in vigore del nuovo incentivo. La stessa procedura si applica anche in caso di modifiche legislative del sistema di incentivazione.”</p>
Legge 296/07 art.1 comma 382-quater	<p>All'articolo 1, comma 382-quater, della legge n. 296 del 2007, aggiungere, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“La suddetta revisione entra in vigore dopo dodici mesi dall’emanazione del decreto di cui al presente comma e si applica agli impianti entrati in esercizio commerciale dopo l’entrata in vigore del nuovo incentivo. La medesima procedura si applica anche in caso di modifiche legislative del sistema di incentivazione.”</p>

48. MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CARICO DEL SOGGETTO ESERCENTE IN CASO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

Motivazioni

Con la presente proposta si intende modificare il comma 4 dell'articolo 12 ("Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative") del d.lgs. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE sull'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, limitando l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai soli casi in cui sia certa la dismissione dell'impianto o comunque non sia possibile riutilizzare tali strutture per usi diversi dalla produzione di energia. Nel caso, ad esempio, degli impianti a biogas è possibile riutilizzare parte dell'impianto nella normale attività agricola (trincee, digestori come vasche di stoccaggio, ecc).

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="373 1106 641 1137">D.lgs. 387/03 art. 12</p> <p data-bbox="225 1240 790 1944">4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.</p>	<p data-bbox="815 1106 1364 1173">All'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sostituire il comma 4 con il seguente:</p> <p data-bbox="815 1240 1370 2042">4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente in caso di dismissione dell'impianto, o per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. L'obbligo alla rimessa in pristino non si applica agli impianti in cui è possibile il rifacimento o il riutilizzo dell'impianto anche per usi diversi dalla produzione di energia e agli impianti fotovoltaici, a biomasse e biogas di proprietà di aziende</p>

	agricole, o gestiti in connessione con aziende agricole. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
--	---

49. SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO IN MATERIA DI ENERGIA

Motivazioni

Al fine di promuovere il servizio di scambio sul posto in ambito agricolo, occorre semplificare le procedure di accesso. In relazione al fatto che le aziende agricole sono dotate di più punti di prelievo di potenza limitata dalla rete di distribuzione elettrica, a servizio di fabbricati rurali e terreni, occorre prevedere la possibilità di usufruire del servizio di scambio senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>Legge n. 99/2009 art. 27, comma 4</p>	<p>All'articolo 27, comma 4, della legge n. 99 del 2009, aggiungere, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“Possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, ai sensi dall' articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, proprietari degli impianti di potenza non superiore a 200 KW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete”.</p>

50. ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI

Motivazioni

Al fine di promuovere la valorizzazione energetica della pollina, risolvendo contemporaneamente rilevanti problemi ambientali relativamente ai nitrati, è opportuno estendere anche agli impianti interaziendali quanto previsto dall'attuale legislazione in merito alla applicazione della disciplina sulle biomasse combustibili. Oggi infatti la pollina, come sottoprodotto, può essere utilizzata in combustione per la produzione di energia solo nel caso sia prodotta dalla medesima azienda che la trasforma. Tale impostazione risulta limitante, vista la necessità in diversi casi di creare impianti consortili per la migliore gestione della valorizzazione energetica. Analogamente si chiede di estendere le disposizioni previste per le biomasse combustibili al digestato prodotto negli impianti a biogas.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="277 1126 745 1223">Art. 2-bis, comma 1, D-L 3-11-2008 n. 171 convertito dalla legge 30-12-2008 n. 205</p> <p data-bbox="233 1294 791 1798">1. Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p data-bbox="815 1126 1362 1261">All'art. 2-bis, del decreto-legge 3-11-2008 n. 171, convertito dalla legge 30-12-2008 n. 205, sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p data-bbox="815 1294 1362 1899">1. Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché il digestato prodotto in impianti a biogas e, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo o in impianti interaziendali, sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>

d) Sicurezza alimentare

51. SEMPLIFICAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE

Motivazioni

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e della successiva circolare attuativa del Ministero della Salute del 09.04.2008, le aziende agricole devono registrarsi presso la competente ASL o Comune denunciando la tipologia della loro attività. La modulistica e le richieste documentali variano da Regione a Regione; la maggior parte di esse richiede documenti che nulla hanno a che vedere con la semplice registrazione prevista dal regolamento. In particolare occorre redigere una relazione tecnica estremamente complessa che richiede il supporto di tecnici specializzati, con conseguenti oneri economici e burocratici. A titolo di esempio si riportano i contenuti della relazione tecnica previsti dalla Regione Lazio:

- planimetria dei locali, scala 1:100 con indicazione delle attrezzature principali e degli impianti;
- dichiarazione delle caratteristiche dell'acqua utilizzata;
- descrizione delle modalità di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

In relazione alla complessità della relazione tecnica è opportuno introdurre una norma di riferimento a livello nazionale, che indirizzi in modo puntuale le regioni nell'applicazione dell'art. 6 del regolamento 852/2004/CE.

Norma in vigore	Norma proposta
D.lgs. 193/07 art. 7	<p>All'articolo 7 del d.lgs n. 193 del 2007, aggiungere, in fine, il seguente comma:</p> <p>“4. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attività di produzione agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, inviano al comune una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004.”</p>

52. SEMPLIFICAZIONE PER LE AZIENDE AGRICOLE CHE DISPONGONO DI SISTEMI CERTIFICATI DELLA QUALITÀ

Motivazioni

Molte aziende agricole sono certificate secondo schemi di qualità, sia ambientale (EMAS, Biologico, ISO 14001 etc.), che di sistema (ISO 9001, Sicurezza sul lavoro), che di produzione (HACCP, Dop, GlobalGap, etc.)

Per tali aziende “virtuose” si possono prevedere procedure di controllo e di autorizzazione semplificate.

La legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del d-l 112 del 2008, all'articolo 30 prevedeva già una forma di semplificazione, ma non è stato mai emanato il regolamento attuativo. A tal fine si propone una modifica alla legge in questione che elimini il ricorso al regolamento attuativo, definendo direttamente le tipologie di controlli ed autorizzazioni a cui applicare la semplificazione.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>Decreto legge n. 122 del 2008 Legge n.133 del 2008 art. 30, commi 3 e 4</p>	<p>Decreto legge n. 122 del 2008 Legge n.133 del 2008 art. 30, commi 3 e 4</p>
<p>3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.</p> <p>4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.</p>	<p>sostituire il comma 3 con il seguente:</p> <p>3. Le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, sono quelli relativi:</p> <p>a) al controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;</p> <p>b) ai controlli sugli aspetti ambientali di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 ed alla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81 del 2008;</p> <p>c) controlli sulle autorizzazioni rilasciate dal Comune per le industrie insalubri.</p> <p>Sopprimere il comma 4.</p>

53. SEMPLIFICAZIONE PER LE AZIENDE AGRICOLE DELLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DOP-IGP BIOLOGICI

Motivazioni

Attualmente le aziende agricole che producono prodotti DOP IGP ed utilizzano il metodo di agricoltura biologica, qualora si rivolgano allo stesso ente di certificazione per il controllo, sono soggette a due visite separate, spesso con procedure differenti. La possibilità di utilizzare un'unica visita è tecnicamente possibile, ma l'attuale normativa nazionale non lo consente. A tal fine risulta di particolare importanza modificare sia le regole di riconoscimento degli organismi di controllo sia quelle per l'utilizzo da parte dei produttori. Le ricadute sulle aziende agricole sarebbero notevoli in termini di costi e di risparmio burocratico.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="292 1014 719 1077">Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</p> <p data-bbox="264 1115 746 1178">Decreto 27 novembre 2009 n. 18354 art.9, (Sistema di controllo)</p>	<p data-bbox="874 1014 1302 1077">Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</p> <p data-bbox="847 1115 1329 1178">Decreto 27 novembre 2009 n. 18354 art.9, (Sistema di controllo)</p> <p data-bbox="810 1249 1366 1312">Al comma 2 dopo il punto 2.4, aggiungere i seguenti:</p> <p data-bbox="810 1350 1366 1615">2.5) l'operatore che produce o utilizza prodotti registrati ai sensi del regolamento CE 834/2007 per la produzione di prodotti registrati a norma del regolamento CE 510/06 può utilizzare un unico ente di controllo ed essere sottoposto ad un'unica verifica per entrambi i regolamenti;</p> <p data-bbox="810 1653 1366 1821">2.6) Gli organismi di controllo che verificano aziende di cui al punto 2.5, predispongono un unico sistema di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>

e) Settori produttivi

54. SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE ZOOTECNICO

Motivazioni

L'adempimento delle prescrizioni normative nel settore zootecnico da parte degli allevatori risulta farraginoso e ripetitivo in diverse pratiche burocratiche appesantendo il lavoro quotidiano. La semplificazione di tali adempimenti comporterebbe notevoli benefici per i produttori, senza inficiare la sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale. Inoltre, alla luce dei positivi riscontri finora ottenuti nel caso dei controlli delle malattie e dei rischi sanitari nel settore avicolo è opportuno snellire alcune procedure varate all'indomani della crisi aviaria in materia di biosicurezza. Ciò comporterà favorevoli ripercussioni per gli allevatori in termini di minori obblighi "operativi" e una riduzione dei tempi di sospensione attualmente previsti per i riaccasamenti.

Si propone, quindi, la modifica di alcune disposizioni, come indicato successivamente, per i seguenti motivi:

- il sistema di controllo epidemiologico delle epizootie richiede agli allevatori la compilazione del "modello 12" che informa il servizio sanitario locale delle vaccinazioni effettuate. La compilazione di questo modello in passato era utile per controllare lo svolgimento dei piani profilattici, ma la sua utilità è ormai venuta meno, vista la presenza del registro dei medicinali, dove sono riportati tutti i dati del vaccino utilizzato, garantendone la tracciabilità e la non pericolosità per l'uomo delle malattie per le quali si effettuano tali vaccinazioni. Si richiede quindi l'abolizione del "modello 12";
- per semplificare la registrazione dei farmaci e delle terapie effettuate in azienda si propone di poter avere un unico registro dei medicinali, dove trascrivere sia i farmaci ad azione ormonale, tireostatica, beta-agonista (oggi riportati su un registro apposito) che tutti gli altri medicinali utilizzati in azienda;
- per semplificare la registrazione dei farmaci e delle terapie effettuate in azienda si richiede di abolire l'obbligo di trascrivere tutti i farmaci utilizzati, obbligo che dovrebbe sussistere solo per i farmaci che necessitano di ricetta in triplice copia e del rispetto di tempi di sospensione, come già previsto dalle circolari ministeriali 0015095-P-13/08/2009 e 0016361-P-15/09/2009;
- per evitare inutili sprechi di farmaci, si propone di poter considerare scorte le rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate

mediante flaconi multi dose o confezioni multiple, ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa. Le rimanenze dovrebbero comunque essere conservate conformemente alle modalità indicate nell'etichettatura del medicinale;

- l'identificazione dei bovini è garantita dalla presenza delle 2 targhe auricolari poste una per ciascun orecchio (D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 - Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini). A volte capita che durante il trasporto o poco prima del caricamento dell'animale sul mezzo di trasporto una delle targhe auricolari venga persa, con conseguente rifiuto alla macellazione da parte del macello. Viene proposto di poter macellare l'animale anche se presenta una sola targa auricolare;
- la movimentazione degli animali all'interno dell'UE dovrebbe essere facilitata per le zone che non prevedono specifiche restrizioni sanitarie. Per questa ragione appare limitante dover comunicare l'arrivo degli animali in azienda "almeno 24 ore prima", quando il trasporto degli stessi spesso ha tempi di durata molto inferiori;
- il solo mantenimento in azienda della documentazione inerente l'entrata e l'uscita dei vettori traccia la movimentazione e supera l'obbligo di registrazione che comporta inutili appesantimenti burocratici. Si propone pertanto di modificare l'ultima parte del punto, 1 lettera d), dell'allegato A dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 ottobre 2005, relativa a "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
- le moderne tecnologie consentono di svolgere, per la gestione degli animali morti, tutte le attività regolamentate dall'Allegato A della citata Ordinanza con assoluta garanzia di sicurezza ed asetticità, anche in ordine all'ingresso dei vettori in azienda. Pertanto, si propone di modificare il punto 1 dell'Allegato A nello specifico sottocapitolo "Animali morti" prevedendo la possibilità che in caso di utilizzo di celle frigo scarrabili, la loro gestione di carico e scarico possa avvenire direttamente in azienda.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">D.P.R. n. 320 del 1954 “Regolamento di polizia veterinaria”</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p>I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari.</p> <p>I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto.</p> <p>Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.</p> <p>Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria.</p>	<p style="text-align: center;">D.P.R. n. 320 del 1954 “Regolamento di polizia veterinaria”</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Sopprimere il quarto comma.</p>
<p style="text-align: center;">D.lgs 158/2006 “Divieto utilizzo sostanze ad az. ormonica, tireostatica, beta-agoniste; misure di controllo su talune sostanze e loro residui; abrogazione D.lgs 336/99”</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari.</p> <p>1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4,</p>	<p style="text-align: center;">D.lgs 158/2006 “Divieto utilizzo sostanze ad az. ormonica, tireostatica, beta-agoniste; misure di controllo su talune sostanze e loro residui; abrogazione D.lgs 336/99”</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda, vidimato dal servizio</p>

<p>comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.</p>	<p>veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, o, ove presente, nello stesso registro di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.</p>
<p>D.lgs. n. 193 del 2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari."</p> <p>Art. 79</p> <p>Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti.</p> <p>1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) data; b) identificazione del medicinale veterinario; c) quantità; d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; f) data di inizio e di fine del trattamento. <p>2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto, è conservato per 5 anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.</p> <p>3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale</p>	<p>D.lgs. n. 193 del 2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari."</p> <p>Art. 79</p> <p>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p> <p>Idem</p>

<p>accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarità (12).</p> <p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;">Modalità di conservazione e di utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari</p> <p>1. Non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 80, comma 1, le rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa. Tali rimanenze devono essere conservate conformemente alle modalità di conservazione indicate nell'etichettatura del medicinale veterinario. In caso di mancato utilizzo o di scadenza del medicinale si applica quanto previsto dall'articolo 117.</p>	<p>3-bis. Gli adempimenti di registrazione per i farmaci dispensabili mediante altre tipologie di ricetta, diverse da quelle in triplice copia, e per i quali non sono previsti tempi di sospensione, sono assolti mediante la conservazione delle ricette medesime per un periodo di almeno 5 anni e la registrazione, nel registro dei trattamenti, del numero della ricetta, della data di emissione e della data di inizio terapia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;">Modalità di conservazione e di utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari</p> <p>All'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 193 del 2006, al comma 1, sostituire le parole: "Non costituiscono scorte" con le seguenti: "Possono costituire scorte".</p>
--	--

<p style="text-align: center;">D.P.R. 19.10.2000 n. 437 Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Marchi auricolari</p> <p>1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse modalità di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1° gennaio 1998, non destinati agli scambi.</p> <p>2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.</p> <p>3. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun codice auricolare prodotto, una cedola identificativa del bovino in singola copia conforme al modello riportato nell'allegato II.</p>	<p style="text-align: center;">D.P.R. 19.10.2000 n. 437 Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Marchi auricolari</p> <p>Dopo il comma 2, inserire il seguente:</p> <p>“2-bis Per gli animali diretti al macello è consentita la movimentazione e l'accettazione da parte dell'azienda di macellazione degli stessi anche se presentano un solo marchio auricolare, apposto correttamente, previa presentazione da parte del detentore dell'animale di una autocertificazione che attesti la volontà di effettuare la denuncia di smarrimento entro le 12 ore successive alle autorità veterinarie competenti.”</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA MINISTERIALE (Ministero della Salute)</p> <p style="text-align: center;">Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile</p> <p style="text-align: center;"><u>ALLEGATO A</u></p> <p>BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI</p> <p>Requisiti strutturali degli allevamenti</p> <p>Norme di conduzione</p>	<p style="text-align: center;">ORDINANZA MINISTERIALE (Ministero della Salute)</p> <p style="text-align: center;">Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile</p> <p style="text-align: center;"><u>ALLEGATO A</u></p> <p>BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI</p> <p>Requisiti strutturali degli allevamenti</p> <p>Norme di conduzione</p>

<p>1. È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:</p> <p>d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;</p> <p style="text-align: center;"><u>Animali morti</u></p> <p>1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento.</p>	<p>Al punto 1 sostituire la lettera d) con la seguente:</p> <p>d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e, per quanto riguarda la registrazione degli automezzi, questa sarà soddisfatta mantenendo in azienda copia della documentazione rilasciata dai vettori di ogni movimentazione in uscita e in ingresso dall'azienda;</p> <p style="text-align: center;"><u>Animali morti</u></p> <p>Al punto 1 aggiungere, infine, il seguente periodo:</p> <p>Le celle di congelamento, purché scarrabili, possono essere altresì collocate anche all'interno dell'area di allevamento, sempreché l'operazione di scarico degli animali morti venga effettuata esclusivamente con l'ausilio delle stesse.</p>
---	--

f) Aiuti comunitari

55. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DICHIARATIVE PER L'ACCESSO AGLI AIUTI COMUNITARI

Motivazioni

Una fondamentale esigenza consiste nel cogliere tutte le opportunità di semplificazione consentite dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente in materia di regime di pagamento unico e di misure a superficie previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale e di rendere cogenti le attuali norme nazionali. La presente proposta si prefigge di giungere ad un complessivo miglioramento del rapporto tra utente e oneri burocratici, attraverso le seguenti modifiche dell'assetto normativo attuale:

- presentazione di una sola domanda per l'accesso agli aiuti (a superficie e per animali) previsti sia dal regime di pagamento unico che dal sostegno allo sviluppo rurale;
- presentazione di domande di pagamento a valenza pluriennale, soggette alla sola conferma con variazione, in caso di modifica della consistenza aziendale o degli impegni;
- obbligo per la PA di accettare nuove istanze, da parte di imprese che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni;
- obbligo per le PA, di cui al comma 8 dell'art.14 del d.lgs n.99/04, di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo e di acquisirle d'ufficio;
- utilizzo delle risorse umane più razionale e maggiormente orientato verso servizi innovativi.

Le finalità enunciate trovano fondamento su alcune considerazioni:

- il requisito primario per l'accesso ai due regimi di sostegno sopra richiamati è dato dalla avvenuta costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99;
- è opportuno stabilire un termine unico per la presentazione delle domande (15 maggio);
- per entrambi i regimi l'agricoltore assume gli obblighi in materia di rispetto delle norme di condizionalità;

- si stabiliscono analoghe procedure di controllo e l'assoggettamento alle disposizioni in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo - S.I.G.C.;
- lo snellimento e la semplificazione sono fra gli obiettivi prioritari della politica di relazione utente/PA.

L'art. 19, commi 2) e 3) del Reg. Ce 73/2009, già prevede che gli Stati Membri possano disporre che:

- le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente;
- un'unica domanda copra più di uno o tutti i regimi di sostegno elencati nell'allegato I o altri regimi di sostegno. Nell'ambito degli "altri regimi di sostegno" andrebbe considerato lo sviluppo rurale.

Inoltre, anche le disposizioni applicative del reg. CE 1698/2005 (reg. CE 1975/2006 così come modificato dal reg. CE 484/2009) con riguardo all'applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, prevedono la possibilità di rinunciare alla presentazione della domanda di pagamento annua per impegni pluriennali, laddove siano istituite efficaci procedure alternative per l'esecuzione di controlli.

Pertanto, con la presente proposta l'agricoltore, detentore di titoli può, entro il 15 maggio di ogni anno, con un solo atto:

- richiedere il pagamento dell'aiuto unico disaccoppiato;
- richiedere gli altri eventuali aiuti specifici scaturiti dall'applicazione del Reg. CE n. 73/2009;
- confermare il rispetto degli impegni pluriennali nell'ambito del PSR (domanda di pagamento)
oppure:
- aderire ad una misura nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale (domanda di aiuto).

L'art. 3, comma 5–quinques del d-l n. 182/05, convertito in legge n. 131/05, prevede che "le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria."

I commi 7 e 8 del D.lgs n. 99/04 -art.14, prevedono che:

- gli agricoltori beneficiari di aiuti e contributi comunitari, nazionali e regionali, nell'inoltrare nuove istanze possono avvalersi della facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazione;
- le PA hanno l'obbligo, nei confronti degli agricoltori, di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e di acquisirli d'ufficio.

Le semplificazioni proposte, in considerazione della situazione del nostro Paese, in cui ogni Regione ha un suo piano di sviluppo rurale, porterebbero grande vantaggio all'impresa agricola che, con un unico atto, potrebbe accedere a più aiuti, senza dover fare 2, 3 o 4 domande come nel caso di richiedenti con titoli del pagamento dell'aiuto disaccoppiato, dell'indennità compensativa, delle misure agro ambientali, dell'aiuto alle produzioni biologiche e degli impegni di forestazione.

Si configura, pertanto, un percorso di semplificazione per l'impresa agricola e di adeguamento per la Pubblica Amministrazione (Organismi Pagatori, Regioni, Enti Delegati, Autorità di Gestione), che comporti anche un forte contenimento dei costi di gestione del sistema degli aiuti in questione.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>D-L n. 182 del 2005 convertito dalla legge n. 231/05 art.3, comma 5-quinques</p> <p>5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.</p>	<p>D-L n. 182 del 2005 convertito dalla legge n. 231/05 art.3, comma 5-quinques</p> <p>Al comma 5-quinquies aggiungere, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“Gli Organismi Pagatori sono obbligati a rendere possibile l’attuazione del presente comma predisponendo e mettendo a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate”.</p>

<p style="text-align: center;">D.lgs n. 99 del 2004 art.14, commi 7 e 8</p> <p>7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.</p> <p>8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.</p>	<p style="text-align: center;">D.lgs n. 99 del 2004 art.14, commi 7 e 8</p> <p>Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:</p> <p>“Le pubbliche Amministrazioni interessate sono obbligate a dare ampia informazione di tale opportunità, a mettere in atto tutte le iniziative possibili per agevolarne la fruizione ed a predisporre specifiche procedure, anche informatiche, e circolari esplicative”.</p> <p>Al comma 8, sostituire le parole: “li acquisisce d’ufficio”, con le seguenti: “è obbligata ad acquisirli d’ufficio”.</p>
--	---

g) Conferenza di servizi

56. SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Motivazioni

Ai fini della semplificazione dei procedimenti autorizzativi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa, si ritiene opportuno determinare tempi certi per la durata delle procedure.

Questa esigenza è particolarmente sentita dagli imprenditori che hanno necessità di conoscere, per la realizzazione dei propri investimenti, gli esiti della Conferenza di Servizi in tempi congrui.

A tal fine, si propone la modifica della Legge 241/1990 nell'ottica di utilizzare l'istituto del silenzio assenso quale strumento idoneo al raggiungimento della certezza dei tempi di approvazione.

Norma in vigore	Norma proposta
<p>Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p>1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti” sono soppresse;</p> <p>b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: “di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali” sono inserite le seguenti: “, delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni”;</p> <p>c) all'articolo 2, comma 3, primo periodo, le parole: “non superiori a novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiori a sessanta giorni”;</p> <p>d) all'articolo 2, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “gli enti pubblici nazionali, le</p>

	<p>amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni, stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 60 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”;</p> <p>e) all’articolo 2, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce a tutti gli effetti silenzio assenso”.</p> <p>f) all’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l’interessato può comunque presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19;</p> <p>g) all’articolo 14-ter, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;</p> <p>h) all’articolo 29, comma 2-ter, le parole: “e il silenzio assenso” sono sostituite dalle seguente: “, il silenzio assenso e la conferenza di servizi”.</p>
--	---

h) Fisco

57. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA

Motivazioni

La proposta prevede l'innalzamento a 15.000 euro del limite di esonero, oggi pari a 7.000 euro, per considerare i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai fini IVA (emissione fatture, contabilizzazione, registrazioni, ecc.). La misura permetterebbe ad un consistente numero di piccole imprese agricole di affrancarsi dagli appesantimenti burocratici, per rivolgere le energie imprenditoriali al rafforzamento e allo sviluppo dell'impresa stessa.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="421 887 616 965">DPR n. 633/72 art. 34, c. 6</p> <p data-bbox="252 1021 783 1899">6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25.</p>	<p data-bbox="975 887 1169 965">DPR n. 633/72 art. 34, c. 6</p> <p data-bbox="810 1021 1342 1211">Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "volume d'affari non superiore a 7.000 euro" con le seguenti: "volume d'affari non superiore a 15.000 euro".</p>

i) Disposizioni orizzontali

58. ASSEGNAZIONE DEL GASOLIO AGRICOLO ANCHE TRAMITE CREDITI DI IMPOSTA

Motivazioni

Il punto 5 della Tabella A del D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, dà la possibilità di applicare il sistema di agevolazioni sul gasolio agricolo anche tramite crediti o buoni di imposta. Al fine di agevolare le procedure di accesso alla agevolazione, si ritiene utile far convivere le due tipologie di assegnazione, quella attuale fondata sul Decreto ministeriale 454/01 e quella legata ai crediti di imposta. E' indispensabile, pertanto, attuare le indicazioni già contenute nel Testo Unico sulle accise con uno specifico provvedimento applicativo che garantisca in relazione alle esigenze delle imprese di poter usufruire di uno dei due sistemi di assegnazione. In ogni caso il calcolo dei crediti di imposta verrebbe ad essere collegato al vigente sistema di individuazione dei fabbisogni di gasolio agricolo fondato sull'ettaro-cultura.

Norma in vigore	Norma proposta
D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 Punto 5 della Tabella A	D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 Punto 5 della Tabella A
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (54).	Sostituire il terzo capoverso con il seguente: “L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”

59. AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLE MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI

Motivazioni

Le novità introdotte dalla legge 120/10, oltre a rivestire una portata limitata per le macchine agricole, in alcuni casi rischiano di generare effetti non positivi sulla categoria. Ci si riferisce in particolare alla durata della validità dell'autorizzazione per le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dalla legge, che viene portata da uno a 2 anni.

Un intervento che sembrava diretto a semplificare le procedure di autorizzazione rischia, a causa del raddoppio dell'imposta di bollo e, ove previsti, degli eventuali indennizzi relativi alla maggiore usura delle strade conseguente al transito di veicoli eccezionali, di trasformarsi in un maggiore onere per la categoria. In pratica le aziende agricole saranno costrette ad anticipare le imposte e gli indennizzi senza alcuna certezza di utilizzo dei mezzi nell'anno successivo a quello della richiesta.

Si propone, pertanto, di poter versare l'imposta di bollo e gli indennizzi eventualmente dovuti su base annuale, condizionando la validità dell'autorizzazione all'effettivo versamento.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">d.lgs. 120/10 art. 15 comma 2</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">d.lgs. 120/10 art. 15 comma 2</p> <p><i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i></p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ferma restando la durata dell'autorizzazione di due anni, al fine di semplificare le procedure burocratiche, gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, possono essere versati anche annualmente. In questo caso la validità dell'autorizzazione è condizionata al versamento delle suddette imposte.</p>

60. DEROGA ALL'OBBLIGO DI RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Motivazioni

Il codice della strada (d.lgs. 285/92) sanziona indistintamente tutti i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose che abbiano violato i tempi di guida e di riposo, senza tenere in alcuna considerazione sia la particolare collocazione geografica di alcune nostre regioni, segnatamente la Sicilia, sia la deperibilità delle merci trasportate. Infatti la notevole distanza dai mercati del nord Italia, in aggiunta alla facile deperibilità delle derrate agricole, costituiscono un grave e iniziale svantaggio per gli agricoltori siciliani costretti a subire, a parità delle altre condizioni, la concorrenza degli altri operatori favoriti dall'ubicazione delle loro aziende in prossimità o nei medesimi luoghi di trasformazione e consumo dei prodotti. Per ovviare a tale sperequazione si ritiene necessario un intervento in deroga che non consideri le ore iniziali di viaggio localmente impiegate fino al traghettamento in Calabria in modo da recuperare almeno in parte sui tempi complessivi di trasporto e consegna del prodotto.

Norma in vigore	Norma proposta
<p data-bbox="293 1279 718 1312">D.Lgs. 285/92 art. 174 comma 4</p> <p data-bbox="225 1469 786 1839">4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 152,00. Si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 800,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).</p>	<p data-bbox="879 1279 1303 1312">D.Lgs. 285/92 art. 174 comma 4</p> <p data-bbox="810 1375 1372 1447"><i>Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:</i></p> <p data-bbox="810 1464 1372 1901">Nella determinazione della durata dei periodi temporali di cui alle disposizioni precedenti non si considerano, limitatamente agli autoveicoli provenienti dalla Sicilia e diretti al Nord Italia, le ore di viaggio impiegate dal luogo di carico della merce fino allo sbarco in Calabria, sempre che i veicoli in questione trasportino prodotti agricoli deperibili e il luogo di destinazione del carico sia situato a non meno di 1000 km da quello iniziale di partenza.</p>

61. COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Motivazioni

La comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9 del d-l n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, in vigore dal 3 aprile 2010, non rappresenta una significativa semplificazione, giacché essa si sostanzia in un insieme di *file* che riproducono i moduli oggi già in uso per INPS (modello DM68, modello DA), per INAIL (denuncia di esercizio) e per le altre Amministrazioni (Camere di commercio e Agenzia delle Entrate). La semplificazione consiste soltanto nella trasmissione telematica ad un unico soggetto (Camera di Commercio) delle varie comunicazioni di avvio d'impresa, in quanto non è stata modificata in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di relativa competenza. Si propone, pertanto, una misura più incisiva sotto il profilo della semplificazione, vale a dire una revisione complessiva dei vari procedimenti in essere e l'introduzione di un modello unificato e semplificato di comunicazione, che sostituisca i vari modelli esistenti, riducendo al minimo le informazioni da fornire ed eliminando così qualunque duplicazione.

Dalla disposizione proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Norma in vigore	Norma proposta
<p style="text-align: center;">Decreto-legge 31.01.2007, n. 7 (Legge n. 40/2007), art. 9</p> <p>9. <i>(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)</i></p> <p>1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.</p> <p>2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,</p>	<p style="text-align: center;">Decreto-legge 31.01.2007, n. 7 (Legge n. 40/2007), art. 9</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:</p>

sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

... *omissis*...

2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.